Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 120 del 26 maggio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 99

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello UNICO 98 NR di dichiarazione che le persone fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 1998 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nonché delle specifiche tecniche di stampa del modello sintetico di dichiarazione UNICO NR PC.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 maggio 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello UNICO 98 NR di dichiarazione che le persone fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 1998 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nonché delle specifiche tecniche di stampa del modello sintetico di dichiarazione UNICO NR PC

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, e l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Visto l'art. 1, comma 3, del regolamento recante norme per la determinazione delle modalità per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici, approvato con decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1997, n. 231, il quale dispone che le modalità di effettuazione della scelta sono definite nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il deceto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Ritenuta la necessità di dar luogo a una semplificazione degli adempimenti fiscali dei cittadini non residenti;

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione per lo studio delle problematiche dei contribuenti italiani residenti all'estero, costituita con decreto ministeriale 17 luglio 1997;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Considerato, infine, che occorre stabilire le specifiche tecniche per la stampa del predetto modello che deve essere presentato dai soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni e busta il modello UNICO 98 NR che può essere presentato nell'anno 1998 dai contribuenti non residenti in Italia che posseggono solo redditi fondiari e di lavoro dipendente.

2. Sono altresì approvate le schede da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Il modello di cui al comma 1 deve essere prodotto in due esemplari identici.

Art. 2.

1. Per la stampa del modello di cui al precedente articolo 1 e della busta per la spedizione dello stesso dall'estero, devono esere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I contribuenti non residenti che consegnano la dichiarazione in Italia alle banche convenzionate e agli uffici postali, possono utilizzare la busta stampata secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al decreto 30 marzo 1998 di approvazione del modello UNICO 98.

Art. 3.

1. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione modello UNICO 98 NR devono presentare, in luogo del modello di cui al precedente art. 1, il modello sintetico, denominato UNICO NRPC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa previste nell'allegato 2 al presente decreto.

2. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

3. I contribuenti non residenti che consegnano il modello UNICO NRPC in Italia agli uffici postali, possono utilizzare la busta stampata secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al decreto 14 aprile 1998 di approvazione del modello UNICO PC.

Art. 4.

1. I modelli di cui al precedente articolo 1, possono anche essere prelevati dai siti Internet del Ministero delle finanze o da altri siti a condizione che rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere i dati delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica dei medesimi dati da parte della «Poste italiane S.p.a.» e delle banche convenzionate. Le modalità e i termini per la presentazione dei dati in via telematica saranno stabiliti con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0
altezza: cm. 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm. 21,5 - massima cm. 23,5
altezza minima cm. 30,2 - massima cm. 32,5.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sesti di pollice

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che le marche, devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza un decimo di pollice

altezza un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella successiva tabella.

La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
UNICO 98 NR	166	▌□□□□▌
UNICO 98 NR (seconda pagina)	177	▌□□□▌▌

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", al "Cognome", al "Nome", al "Codice fiscale" e al "Mod. N." devono essere stampate in cyan di quadricromia su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in cyan di quadricromia.

La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 50 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 16 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 36,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al "Cognome" e al "Nome", deve avere la larghezza totale pari a 50 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al "Codice fiscale" deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 40 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 9 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 14

sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona sia allineato al bordo laterale destro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinate della pagina del modello, descritta nella precedente tabella, identificata con il codice numerico 166, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata della pagina del modello, descritta nella precedente tabella, identificata con il codice numerico 177, devono essere continua, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e deve distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa del modello di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto devono essere utilizzato il colore cyan di quadricromia con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO SEMPLIFICATO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI E ISTRUZIONI

Sommario

QUALE MODELLO USARE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SONO OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

SÌ

SONO RESIDENTE ALL'ESTERO?

NO

UNICO 98

SÌ

POSSEGGO SOLO REDDITI DA LAVORO O PENSIONE E/O DA IMMOBILI

a scelta:

UNICO 98 NR

UNICO 98

POSSEGGO ALTRI REDDITI

UNICO 98

NO

HO INTERESSE A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE PER RISCUOTERE CREDITI

NON HO CREDITI DA RISCUOTERE

FINE

I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 98 NR

1. IL NUOVO MODELLO UNICO 98 NR

Chi può usare questo modello

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. Questo modello di dichiarazione denominato "UNICO 98 NR", più semplice da compilare, **è riservato alle persone fisiche che nel '97 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di terreni o fabbricati e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione.** Nel paragrafo 5 sono esposti dettagliatamente tutti i casi in cui è possibile utilizzarlo.
I contribuenti non residenti che si trovano nelle condizioni previste in questo paragrafo possono, a scelta, utilizzare il modello UNICO 98 NR oppure quello ordinario (UNICO 98). Gli altri contribuenti devono usare esclusivamente il modello ordinario (che può anche essere prelevato dal sito Internet del Ministero delle finanze: v. par. 6).

2. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che il contribuente deve fare è controllare se è tenuto o meno a fare la dichiarazione.
Nel paragrafo 4 sono indicati i casi in cui i contribuenti sono esonerati da quest'obbligo.

Anche nel caso in cui non vi è tenuto, il contribuente rimane libero di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1997 o da acconti versati nello stesso anno.

3. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE?

Una volta verificato che ha l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che è interessato a farlo) il contribuente deve controllare se ha la possibilità o meno di utilizzare questo modello. A questo scopo egli dovrà prima di tutto stabilire se nel 1997 poteva essere considerato NON RESIDENTE *in Italia ai fini delle imposte dirette.*
Per essere considerato "non residente" il contribuente deve essersi trovato nel '97 nelle seguenti condizioni:

Domicilio è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi, anche morali e familiari

1. non deve essere stato iscritto nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
2. non deve avere avuto il *domicilio* in Italia per più di metà dell'anno;
3. non deve aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni, il contribuente viene considerato residente, e non può usare questo modello di dichiarazione.

Sono attualmente in vigore Convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali Accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, da pag. 34, sono elencate tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore.

4. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
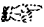
E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione, se questo è stato corrisposto da un unico **sostituto d'imposta** italiano obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più sostituti d'imposta italiani, se ha chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente (o altri redditi a questi assimilati) corrisposti da più datori di lavoro italiani per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.000.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno;
- solo redditi di terreni o fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000.

ATTENZIONE ☞ *I contribuenti sono comunque esonerati dalla dichiarazione se l'imposta lorda corrispondente al loro reddito complessivo, tolte le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e le ritenute subite, non supera lire 20.000.*

TUTTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO REDDITI NELL'ANNO 1997 E CHE NON RIENTRANO NELLE CONDIZIONI DI ESONERO SOPRA INDICATE SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Redditi da non dichiarare

Non sono in ogni caso da dichiarare, e quindi il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:

- i redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio);
- rendite erogate dall'Inail (vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito");
- le borse di studio;
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura stabilita dalla normativa nazionale o dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Rimborsi di imposta

Come già anticipato al par. 2, il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1997 o da acconti versati nello stesso anno.
Se il contribuente, invece, ha diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una Convenzione internazionale, non deve chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando una apposita domanda all'amministrazione finanziaria italiana.

La domanda di rimborso

Nel caso in cui un contribuente non residente subisca in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, può chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza. L'istanza di rimborso deve essere presentata alla Direzione regionale delle entrate nel cui territorio si trova il sostituto d'imposta da cui è stata effettuata la ritenuta eccedente (vedi elenco delle Direzioni riportato a pag. 36). Per le pensioni erogate dal Ministero del Tesoro la richiesta va indirizzata alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio - Via del Clementino 91/a - 00186 Roma.

I termini di decadenza per la presentazione delle domande sono:
- 18 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta nel caso in cui il sostituto non sia un Amministrazione dello Stato;
- 10 anni nel caso in cui la ritenuta sia stata effettuata direttamente da Amministrazioni dello Stato.

Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

5. CHI PUO' UTILIZZARE IL MODELLO UNICO 98 NR

Possono utilizzare il modello UNICO 98 NR le persone fisiche non residenti che nel 1997 hanno posseduto uno o più dei seguenti tipi di redditi:
- redditi di terreni e fabbricati ubicati in Italia;
- redditi di pensione erogati da istituzioni italiane;
- redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato (sono compresi i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli o cooperative della piccola pesca);
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Non ha rilevanza l'eventuale possesso di altri redditi (ad esempio, redditi di capitale) tassati alla fonte in via definitiva.

Il modello UNICO 98 NR può essere utilizzato anche da chi possiede solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilato corrisposti da più sostituti di imposta, nel caso in cui le ritenute non sono state operate sul loro ammontare complessivo o le detrazioni non sono state calcolate correttamente.

ATTENZIONE: *Per verificare l'imponibilità da parte dello Stato italiano di pensioni e redditi di lavoro dipendente o assimilati, vedere le Istruzioni per la compilazione del quadro RC.*

6. CHI NON PUO' UTILIZZARE IL MODELLO UNICO 98 NR

Non possono utilizzare il modello UNICO 98 NR (e devono presentare il modello ordinario UNICO 98):
- i contribuenti che nel '97 hanno posseduto redditi diversi da quelli indicati al paragrafo precedente (ad esempio: redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo, ecc.);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modelli prelevati da Internet

Se sono utilizzati dai non residenti, il modello UNICO 98 e il modello UNICO 98 NR possono essere anche prelevati dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it) o da altri siti, purchè siano conformi a quelli approvati con decreto ministeriale. Sul modello devono essere apposti l'indirizzo del sito da cui è stato prelevato e gli estremi del decreto di approvazione.

7. LE NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE

In Italia la dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune novità. Alcune di esse possono interessare anche i contribuenti non residenti che utilizzano il modello UNICO 98 NR:

1. non è più consentito presentare la dichiarazione congiunta;
2. i redditi dominicali ed agrari dei terreni devono essere rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento;

3. *la rendita catastale dei fabbricati deve essere rivalutata del 5 per cento;*
4. è stata introdotta la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 22 per cento per interessi passivi, oneri accessori e rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici siti in Italia;
5. i contribuenti possono rateizzare fino a novembre il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione compilando un'apposita casella del nuovo modello;
6. un'altra importante novità riguarda i titolari di più trattamenti pensionistici *di fonte italiana ed imponibili in Italia* che dal 1998 sono tassati alla fonte in modo cumulativo: pertanto se non possiedono altri redditi, già a partire dalla dichiarazione di quest'anno i pensionati che si trovano in tali condizioni non dovranno versare l'acconto dell'IRPEF per il 1998 (e l 'anno prossimo non dovranno più fare la dichiarazione). Se possiedono altri redditi, dovranno versare l'acconto in misura ridotta.

Segnaliamo, infine, che anche i contribuenti residenti all'estero possono detrarre (alle condizioni indicate al par. 23) le spese per interventi di recupero degli immobili effettuate a seguito degli eventi sismici in Emilia Romagna e in Calabria.

Approfondimenti, casi particolari ed esempi sono contenuti nell'Appendice posta al termine delle istruzioni.

Per informazioni sulla dichiarazione e per altre indicazioni di carattere fiscale è possibile utilizzare il sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).

8. LA DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'EREDE

Per i contribuenti deceduti che siano stati non residenti per l'anno d'imposta 1997 la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi il quale, nel caso sia anch'esso non residente, può utilizzare a questi fini il Modello UNICO 98 NR. E' necessario ovviamente controllare che la situazione reddituale del deceduto nei confronti del fisco italiano fosse tale da poter utilizzare il modello UNICO 98 NR (vedi paragrafi 5 e 6). Nel frontespizio del modello base devono essere indicati i dati anagrafici ed i redditi del deceduto.
L'erede deve compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro intestato "Erede" posto nel frontespizio del modello.
Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata dall'erede".

Per le persone decedute nel 1997 o entro il 14 febbraio del 1998 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (1°giugno - 31luglio 1998). Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 15 dicembre 1998 per i versamenti e il 31 gennaio 1999 per la presentazione della dichiarazione.

9. COME SI COMPILA IL MODELLO

Il modello è composto di due esemplari:
- originale per l'Ufficio;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello). Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale per l'Ufficio, in modo da poter correggere eventuali errori.
La "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti di imposta da pagare nel 1998 e per "autocertificare" il proprio reddito.

Un'alternativa: il modello PC per gli informatizzati

Il Modello PC

Coloro che compilano la dichiarazione con strumenti informatici devono presentare un modello sintetico (denominato MOD. UNICO NR PC).
Il Modello UNICO NR PC è quello che si ottiene stampando la dichiarazione mediante strumenti informatici in conformità alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria. E' composto normalmente da una o più pagine stampate su fogli bianchi, contiene i da-

ti anagrafici e contabili, la firma della dichiarazione e quelle per la scelta della destinazione dell'8 e del 4 per mille dell'IRPEF. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel modello UNICO NR PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata su modello normale o con i relativi dati scritti in chiaro.
Sul Modello UNICO NR PC i soli dati che possono essere compilati a mano (oltre ovviamente alle firme) sono quelli relativi agli estremi del versamento e all'utilizzo del credito Irpef.
I singoli fogli che compongono il modello devono essere inseriti nell'apposita busta senza alcuna forma di bloccaggio o rilegatura.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle.
L'amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti residenti all'estero un apposito programma per la compilazione del modello UNICO NR PC, prelevabile dal sito internet: www.finanze.it.

NEL MODELLO UNICO 98 NR SONO STATI OMESSI I RIGHI CHE NEL MODELLO UNICO 98 NON RIGUARDANO I SOGGETTI NON RESIDENTI MA E' STATA MANTENUTA LA STESSA NUMERAZIONE DEL MODELLO ORDINARIO. LA NUMERAZIONE DEI RIGHI NON E' QUINDI PROGRESSIVA.

Attenzione: la dichiarazione deve essere sempre sottoscritta dal contribuente o dall'erede.

10. LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

Frontespizio

La compilazione di questa parte non presenta particolari problemi. Occorre solo fare attenzione a riportare correttamente il codice fiscale (in caso di errore si rischia una sanzione). Le relative istruzioni sono a pag. 11.

Quadro RA (terreni) e quadro RB (fabbricati)

Il quadro RA non va compilato sempre ma solo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- se si presenta la dichiarazione per la prima volta;
- se sono variati i redditi rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1997;
- se si possiedono terreni dati in affitto in regime legale di determinazione del canone (equo canone).

Se ricorre almeno una di queste condizioni, il quadro RA va riempito completamente.
Se non ricorre alcuna delle predette condizioni ci si può limitare a compilare il riquadro finale, denominato "totale redditi dei terreni" (se lo ritiene più agevole, il contribuente può comunque riempire egualmente il quadro).
Il quadro RB invece va compilato in ogni caso.
Le istruzioni per la compilazione dei quadri RA e RB vanno da pag. 12 a pag. 17.

Quadro RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Questo quadro è diviso in tre sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione nonché quelli assimilati per i quali spettano le detrazioni di imposta. Nella seconda vanno, invece, inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella terza va indicato l'ammontare delle ritenute relative ai redditi di cui alle precedenti sezioni. Le relative istruzioni vanno da pag. 17 a pag. 19.

Quadro RP (oneri e spese)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione di imposta per una quota percentuale del loro ammontare e quelle che possono essere sottratte dall'imponibile (oneri deducibili).
In particolare:
- nella sezione I vanno indicati gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento;
- nella sezione II gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo;

- nella sezione III le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativo al sisma nelle regioni Calabria ed Emilia Romagna, che fruiscono di una detrazione del 41%.

Le relative istruzioni si trovano da pag. 19 a pag. 22.

Quadro RN (Calcolo dell'Irpef)

Nel quadro RN del modello va effettuato il calcolo dell'imposta indicando anche i versamenti di acconto effettuati nell'anno '97 e le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.

11. ALTRE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Arrotondamento

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati da inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella "Mod. N." posta in alto a destra nella prima facciata.

Conversione in lire

In tutti i casi in cui è necessario convertire in lire redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio ufficiale del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non e stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese.

Per conoscere il cambio da utilizzare si può consultare il sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).

Attenzione: Alla dichiarazione non va allegato nessun documento, anche se quest'obbligo è previsto da precedenti disposizioni di legge. Tutta la documentazione deve comunque essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè (per la dichiarazione di quest'anno) fino al 31 dicembre 2003.

12. COME SI PRESENTA IL MODELLO UNICO 98 NR

Presentazione dall'Estero

I contribuenti non residenti possono presentare la propria dichiarazione dei redditi dall'estero mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita nella busta allegata al modello senza piegarla.
La busta deve essere inviata al Ministero delle Finanze - 00100 Roma - ITALIA e deve recare, negli appositi spazi, l'indicazione del cognome e nome del contribuente e il suo codice fiscale. In mancanza, il contribuente può utilizzare una normale busta per corrispondenza nella quale andranno apposte, con carattere chiaro e leggibile, le stesse indicazioni, più la dicitura "CONTIENE MODELLO UNICO 98 NR", e l'eventuale indicazione che il modello è inviato in formato PC.

Presentazione dall'Italia

Se il contribuente si trova in Italia, puo consegnare il modello UNICO 98 NR:
- ad un Ufficio postale o ad una banca convenzionata, se compilato a mano o a macchina, utilizzando la busta con finestra predisposta per la dichiarazione con il modello ordinario (e non quello del modello NR);
- esclusivamente all'Ufficio postale, se stampato in formato PC;
- ad un Centro di assistenza fiscale (CAAF) che svolge il servizio di ricezione delle dichiarazioni.

I contribuenti che utilizzano il mod. UNICO NR PC possono utilizzare una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenere il modello senza piegarlo sulla quale andranno apposti, con carattere chiaro e leggibile, il cognome e nome del contribuente, il suo codice fiscale e la dicitura "CONTIENE MODELLO UNICO NR PC".

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli Uffici postali e delle banche è gratuito. Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia gli Uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Se si presenta la dichiarazione ad un CAAF questo è tenuto a rilasciare al contribuente:
- entro il 31 luglio, copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti;
- entro i 15 giorni successivi a quello in cui l'Amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuta ricezione della dichiarazione, copia della relativa attestazione. Questa attestazione costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Il Centro di Assistenza fiscale non riceve alcun compenso dallo Stato per l'attività di accettazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

13. QUANDO SI PRESENTA IL MODELLO UNICO 98 NR

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 luglio 1998.

14. COME SI PAGANO LE IMPOSTE ITALIANE

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti:
entro il 15 giugno, senza alcuna maggiorazione;
dal 16 giugno al 15 luglio con la maggiorazione dello 0,50 per cento.
Per le modalità di calcolo degli acconti vedere la voce "Acconto Irpef" nell'Appendice.

ATTENZIONE
Se l'importo dell'Irpef da versare a saldo, al netto della eventuale maggiorazione, non supera lire 20.000, non va effettuato alcun versamento.

Pagamento dall'estero

I contribuenti non residenti possono effettuare i versamenti dall'estero presso una qualsiasi banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico occorre indicare le generalità del contribuente, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento. Non è possibile effettuare i pagamenti inviando assegni.

Pagamento dall'Italia

I contribuenti non residenti possono effettuare i versamenti ***anche dall'Italia,*** *utilizzando le modalità previste per chi presenta la dichiarazione tramite il modello ordinario UNICO 98 (versamento in banca, alla posta o presso i concessionari, anche utilizzando, a seconda dei casi, assegni circolari o bancari).*

15. LA RATEAZIONE

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto Irpef. E' escluso dalla rateizzazione l'acconto da versare nel mese di novembre.
I contribuenti che si avvalgono di questa facoltà devono rateizzare tutte le imposte dovute sia a titolo di saldo che di acconto.
Il contribuente deve indicare nella dichiarazione il numero delle rate (di pari importo) in cui intende frazionare il pagamento. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal 16 giugno. Le rate devono essere pagate entro la fine del mese.

Le misure degli interessi dovuti con le scadenze delle rate sono indicate nella seguente tabella:

	VERSAMENTO DELLA 1ª RATA ENTRO IL 15 GIUGNO		VERSAMENTO DELLA 1ª RATA DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO	
rata	**scadenza**	**interessi %**	**scadenza**	**interessi %**
1ª	15/6	0	15/7	0
2ª	30/6	0,25	31/7	0,25
3ª	31/7	0,75	31/8	0,75
4ª	31/8	1,25	30/9	1,25
5ª	30/9	1,75	31/10	1,75
6ª	31/10	2,25	30/11	2,25
7ª	30/11	2,75		

16. SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che presentano il Mod.UNICO 98 NR, vedere la voce "Sanzioni" in Appendice.

17. DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ALLO STATO E ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata:
- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate,
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La scelta viene effettuata apponendo la propria firma nello spazio sottostante l'istituzione prescelta, nell'apposito riquadro nella prima pagina del modello.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e all'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

18. DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

Una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Per effettuare la scelta per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF occorre mettere la propria firma nell'apposito *riquadro nella prima pagina del modello.*

Il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.

Scelta dell'8 per mille e del 4 per mille per i contribuenti che non presentano la dichiarazione

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che si trovano nelle condizioni di seguito indicate possono effettuare la scelta, o le scelte, di cui sopra utilizzando l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.
Tale facoltà è riconosciuta a coloro che nel 1997 hanno posseduto redditi per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente.

La scheda può essere inviata all'amministrazione finanziaria entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa (intestata al "Ministero delle Finanze - 00100 Roma - Italia") che rechi l'indicazione, nel caso in cui sia stata operata una sola scelta, "Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF" oppure "Destinazione dell'Otto per mille dell'IRPEF". Nel caso in cui siano state effettuate entrambe le scelte la busta deve recare l'indicazione "Scelte per la destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF".

II - COME SI COMPILA IL MODELLO NR

19. FRONTESPIZIO

Come si compila il frontespizio

Dati identificativi. *I contribuenti non residenti che presentano il modello UNICO 98 NR devono indicare i propri dati identificativi (anche quelli relativi al domicilio fiscale e alla residenza), anche se non sono modificati rispetto all'anno precedente.*

Cognome e nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Codice fiscale
Nell'apposito spazio posto in alto a destra del modello riportare il codice fiscale del dichiarante (rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria).

Tipo di dichiarazione
Nel caso di dichiarazione rettificativa, sostitutiva o integrativa, il contribuente deve barrare la casella *Integrativa*. In proposito vedere in Appendice le voci "Integrazione del Modello" e "Ravvedimento operoso".

Scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 4 per mille dell'Irpef
Come chiarito ai paragrafi 17 e 18, queste scelte si effettuano mettendo la propria firma negli appositi riquadri nella prima pagina del modello.

Luogo e data di nascita
Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).
Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Stato civile
I dati vanno indicati solo nel caso di variazione rispetto alla dichiarazione precedente. Se la dichiarazione è presentata dall'erede, deve essere barrata la casella 6 e deve essere indicato il mese e l'anno del decesso.

Residenza all'estero
Indicare il codice fiscale attribuito dallo Stato Estero di Residenza o nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco.

Nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche (Stato federato, Contea, Distretto o similari), queste vanno indicate nell'apposito spazio. Nel caso di piu suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato).

Nazionalità

Barrare:
- *la casella 1 se il contribuente possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se si gode dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;*
- *la casella 2 se il contribuente possiede la nazionalità italiana;*
- *se si possiede la nazionalità di entrambi gli Stati si dovranno barrare tutte e due le caselle;*
- *nel caso in cui non si possieda né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza non barrare nessuna casella.*

Domicilio fiscale in Italia

Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel comune in cui si e prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui il contribuente possiede un recapito nel Comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

20. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI SITUATI IN ITALIA

20.1 Convenzioni

Ai sensi della normativa italiana i redditi fondiari di terreni situati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti. Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione. L'elenco delle Convenzioni in vigore è riportato a pag. 34.

20.2 Totale redditi di terreni

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1997 e i redditi dei terreni non sono variati e non comprendono il reddito di quelli concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone può compilare direttamente il presente riquadro, senza dover compilare il successivo quadro RA - Variazioni dei redditi dei terreni.

I dati dei terreni si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, ecc.).

Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dei terreni dominicali e agrari (pari, rispettivamente, all'80 e al 70 per cento) che il contribuente è tenuto, comunque, ad effettuare secondo quanto precisato più avanti.

ATTENZIONE

Non è possibile utilizzare il presente riquadro e occorre, quindi, compilare il quadro RA, quando:
- i redditi dei terreni sono dichiarati per la prima volta;
- si sono verificate variazioni rispetto alla precedente dichiarazione, anche in relazione ad uno solo dei terreni;
- il contribuente si è avvalso delle norme relative alla modificazione delle comunioni tacite familiari (vedere in Appendice la voce "Comunioni tacite familiari").

Nel **rigo RA** indicare:
- a colonna 1 l'importo totale del reddito dominicale dei terreni rivalutato dell'80 per cento. A tal fine dividere l'importo del reddito dominicale indicato nella precedente dichiarazione (rigo A,

colonna 1 oppure rigo A10, colonna 4 del modello 740 oppure rigo 1 del modello 730-3) per 1,55 (allo scopo di ottenere il valore del reddito dominicale prima della rivalutazione del 55 per cento operata lo scorso anno) e moltiplicare il risultato ottenuto per 1,80;
- a colonna 2 l'importo totale del reddito agrario dei terreni rivalutato del 70 per cento. A tal fine dividere l'importo del reddito agrario indicato nella precedente dichiarazione (rigo A, colonna 2 oppure rigo A10, colonna 5 del modello 740 oppure rigo 2 del modello 730-3) per 1,45 (allo scopo di ottenere il valore del reddito agrario prima della rivalutazione del 45 per cento operata lo scorso anno) e moltiplicare il risultato ottenuto per 1,70.

Il contribuente può indicare, in ogni caso, nel quadro RA - Variazioni reddito dei terreni tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta a lui più agevole.

20.3 Variazioni redditi dei terreni

Il quadro RA va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1997 ovvero se per l'anno precedente non è stata presentata.
In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni.

QUESTO QUADRO DEVE ESSERE COMPILATO:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal titolare dell'impresa familiare e dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo RA.

I redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".
Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

I REDDITI COSI OTTENUTI VANNO RIVALUTATI:
- DELL' **80** PER CENTO (REDDITI DOMINICALI);
- DEL **70** PER CENTO (REDDITI AGRARI).

Terreni da non dichiarare

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:
- *i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;*
- *i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;*
- *i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette o all'Ufficio delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.*

Se vi sono terreni dati in affitto per usi non agricoli deve essere utilizzato il modello UNICO 98 e gli stessi devono essere dichiarati nel Quadro RL.

20.4 Come si compila il quadro RA

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato compilando un singolo rigo del quadro.
Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per lo stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc), occorre compilare un rigo per ogni situazio-

ne, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, inoltre, compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune ipotesi indicate in Appendice alla Voce "Modificazione delle comunioni tacite familiari").
Nelle colonne 1 e 3, indicare il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento.

Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 740 dell'anno precedente, dividere gli importi di colonna 1 e 2 rispettivamente per 1,55 e per 1,45 (allo scopo di ottenere il valore dei redditi dominicale ed agrario prima della rivalutazione del 55 e del 45 per cento operate lo scorso anno) e moltiplicare il risultato ottenuto rispettivamente per 1,80 e per 1,70.
Se, invece, i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 730 dell'anno precedente o dai certificati catastali, gli importi da indicare in colonna 1 e 3 devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi, rispettivamente, per 1,80 e 1,70 in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati i seguenti casi:
1 proprietario del terreno;
2 proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone, in questo caso, vedere in Appendice la Voce "Riduzione del reddito dei Terreni";
3 proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale i determinazione del canone;
4 conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
5 titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Nelle **colonne 4** e **5** indicare rispettivamente il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.

Nella **colonna 6** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
1. in caso di mancata coltivazione;
2. in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
3. in caso di terreno in conduzione associata.

In questi casi vedere in Appendice la voce " Riduzione del reddito dei terreni", contenente anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 7 ed 8.
Nelle **colonne 7** ed **8** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettanti sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

In caso di conduzione associata, nella colonna 8 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente ed esibire a richiesta dell'ufficio, in mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Nel **rigo RA13** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righi da RA1 ad RA5.

Agli agricoltori obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta, da indicare nel rigo RN17 del quadro RN, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni di lire.

Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN18 del quadro RN. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

21. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA

21.1 Chi deve compilare questo quadro

Il quadro RB deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. ed al coniuge separato convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza sulla casa adibita a residenza familiare. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

21.2 Convenzioni

Ai sensi della normativa italiana i redditi fondiari di fabbricati situati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti. Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione. L'elenco delle Convenzioni in vigore è riportato a pag. 34).

21.3 Locali condominiali e cooperative edilizie

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: Iacp, ex Incis, ecc.).

21.4 Immobili da non dichiarare

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate:
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette o delle entrate, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Coloro che possiedono redditi di natura fondiaria derivanti da lastrici solari e dalle aree urbane dovranno utilizzare il modello ordinario (UNICO 98) e tali redditi andranno indicati nel quadro RL.

21.5 Come si compila il quadro RB

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento. In caso di immobili inagibili o ricono-

sciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili e Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".
Nella **colonna 2** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella **colonna 3** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso. Per le modalità di calcolo vedere in Appendice la voce "Percentuale media di possesso dei fabbricati".
La **colonna 4** va utilizzata se l'unità immobiliare o una parte di essa, è data in locazione (e non si configura esercizio di attività d'impresa, anche occasionale) indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

L'ammontare del canone va considerato anche se non è stato incassato (ed anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale).

Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".

Se il contratto di locazione si riferisce oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare, per ciascuna unità immobiliare, la quota del canone ad esso relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi:
2 unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:
1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata come segue.
Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno nella colonna 7 indicare:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e divisa per **365**;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo RB15** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nella colonna 7 dei righi da **RB1 a RB5**.

22. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

22.1 Chi deve utilizzare questo quadro

Il quadro RC va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano e di pensione corrisposta dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e i redditi ad essi assimilati (che sono in alcuni casi imponibili in Italia anche se percepiti da non residenti).

22.2 Quali redditi vanno dichiarati

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:
- *erogati al residente di un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;*
- *erogati al residente di un paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.*

Alla fine dell'Appendice è riportato un elenco delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.
Qui di seguito si indicano per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in alcuni Paesi esteri.
Per il trattamento di stipendi e pensioni percepiti da contribuenti residenti in altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni (molte di queste sono reperibili presso il sito Internet del Ministero delle finanze, all'indirizzo *www.finanze.it)*.

STIPENDI
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

PENSIONI
Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo nel paese di residenza.

Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo nello Stato estero di residenza se il contribuente ha la nazionalità di tale Stato e non quella italiana. Se il contribuente ha la nazionalità italiana la pensione viene tassata solo in Italia.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo nel paese di residenza.

Francia
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Francia se il contribuente lì residente ha la nazionalità di tale Stato e non quella italiana. Se il contribuente ha la nazionalità italiana la pensione viene tassata solo in Italia.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Australia.

Canada
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Canada se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada.
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.

22.3 Come è composto il quadro RC

Il quadro RC è articolato in tre Sezioni nelle quali vanno indicati:
Sezione I: i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente;
Sezione II: tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni;
Sezione III: l'ammontare delle ritenute relative ai redditi indicati nelle sezioni I e II.

22.4 SEZIONE I Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa Sezione vanno indicati:
- i redditi di lavoro dipendente *prestato nel territorio dello Stato italiano* e di pensione *corrisposta dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti esteri;*
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e altre figure professionali operanti nelle Aziende sanitarie locali (Asl) con rapporto di lavoro dipendente (es: biologi e psicologi);
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento *relativi a lavoro prestato nel territorio dello Stato italiano.*

I lavoratori dipendenti, che hanno chiesto al sostituto d'imposta di tener conto dei redditi erogati durante precedenti rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione (o dal Mod. 101) consegnata dall'ultimo sostituto.

Nella colonna 1, va barrata la casella se si dichiarano trattamenti pensionistici.
Nella colonna 2 dei righi RC1 e RC2, indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 della certificazione o del Mod. 101).

Nel rigo RC5, riportare il totale dei redditi indicati nei righi RC1 e RC2.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'Inps o da altri Enti.

Nel rigo RC6, indicare il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno).In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In particolare, se è stato compilato un solo rigo si può tener conto del numero dei giorni indicati nel punto 11 della certificazione o del Mod.101.

Se sono stati compilati più righi, indicare nel rigo RC6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

22.5
SEZIONE II Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

In questa sezione, nei **righi RC7 e RC8**, vanno indicati:
gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili;
gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura ed alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
Se vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, deve essere barrata la casella di colonna 1.

Nel **rigo RC9** riportare il totale dei redditi indicati nei righi **RC7 e RC8**.

22.6
SEZIONE III Ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Nel rigo RC10 indicare il totale delle ritenute effettivamente subite sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II (punto 9 della certificazione e/o punto 10 del mod. 101).

23. QUADRO RP - ONERI E SPESE

23.1
A chi spettano

Nel quadro RP indicare:
- nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento;
- nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
- nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativo al sisma nelle Regioni Calabria ed Emilia Romagna, per le quali spetta la detrazione del 41 per cento.

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel **1997** dal contribuente nell'interesse proprio, sono rimaste effettivamente a carico e non sono state dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

23.2
SEZIONE I Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta del 22 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del 22 per cento.

INTERESSI PASSIVI (righi da RP 3 a RP 6).

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nell'anno 1997 indipendentemente dalla scadenza della rata.
Nel **rigo RP3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili situati in Italia e adibiti ad abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati dal '93

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993:
- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. In questo caso il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario", (cioè al proprietario dell'immobile gravato ad esempio da un usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato per motivi diversi da quelli di lavoro, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il trasferimento della residenza. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota d'interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del '93

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:
la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Valgono al riguardo le istruzioni già fornite.

Nel **rigo RP4**, indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

Se l'ammontare di rigo **RP3** è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, nel rigo **RP4** non può essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo **RP3** è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei righi **RP3** e **RP4** non deve superare lire 4 milioni.

Esempio 1: *interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo* ***RP3****) L. 5.000.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo* ***RP4*** *non va indicato alcun importo.*

Esempio 2: *interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo* ***RP3****) L. 2.500.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo* ***RP4*** *indicare L. 1.500.000.*

In particolare: contratti di mutuo stipulati nel 1991 e 1992

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo **RP3**) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio, si verifica variazione se l'immobile è concesso in locazione).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno riportate nel rigo **RP3** o nel rigo **RP4** in base alle modalità precedentemente indicate.

Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione, al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, de-

vono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Per i mutui ipotecari relativi ad immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione".

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo RP3 o nel rigo RP4 è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, nonché la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. per l'acquisto di una residenza secondaria) con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite da ipoteca.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici ed alle condizioni per fruire della detrazione sono riportate in appendice alla voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio".

Nel rigo **RP5** indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato. La detrazione spetta su un importo massimo di 5 milioni di lire ed in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

Nel **rigo RP6** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Le informazioni in merito agli altri oneri per i quali spetta la detrazione sono riportate in Appendice, alla omonima voce.

Nel **rigo RP12** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo, erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

Nel **rigo RP13** indicare il totale degli importi dei righi da **RP3** a **RP6** e del rigo **RP12**. La somma indicata nel rigo RP13 è quella sulla quale si calcola la detrazione.

23.3

SEZIONE II Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione indicare gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Nel rigo **RP16** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino ad un importo di 2.000.000 di lire.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Nel rigo **RP17** indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo di rigo RN1 colonna 2.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Nel **rigo RP20** indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50 per cento delle imposte arretrate; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento).

Le informazioni in merito agli altri oneri deducibili sono riportate in Appendice, alla omonima voce.

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo (vedere in Appendice la voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione" ai fini dell'eventuale detraibilità).

Nel **rigo RP21** indicare il totale degli importi deducibili indicati nei righi RP16, RP17 e RP20 da riportare nel rigo RN3 del Quadro RN.

23.4

SEZIONE III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute a seguito del sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41%

Vanno indicate in questa Sezione le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese danno diritto ad una detrazione di imposta del 41% che deve essere ripartita in cinque o dieci quote annuali di pari importo. Condizioni modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportati in appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

A tal fine nel **rigo RP22**, indicare:
- in colonna 1, il codice fiscale del soggetto comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile che ha presentato anche per conto del dichiarante l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione;
- in colonna 2, il numero delle rate (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione delle spese sostenute nel 1996;
- in colonna 3, l'importo della seconda rata delle spese sostenute nel 1996.

Nel **rigo RP 23**, indicare:
- in colonna 1, il codice fiscale del soggetto comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile che ha presentato anche per conto del dichiarante l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione;
- in colonna 2, il numero di rate (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione di imposta delle spese sostenute nel 1997;
- in colonna 3, l' importo della prima rata relativa alle spese sostenute nel 1997.

24. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

24.1 Riporto dei redditti

Si consiglia di fare attenzione nel riportare le cifre dei redditi allo scopo di evitare possibili errori

Nel **rigo RN1**, **colonna 2,** indicare il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risultanti dai vari quadri del Modello *UNICO 98 NR*.

Nel **rigo RN3**, riportare l'importo di rigo RP21 del quadro RP.

Nel **rigo RN4**, indicare la differenza tra l'ammontare dell'importo del rigo RN1 e l'importo degli oneri deducibili di cui al rigo RN3.

ATTENZIONE
Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo RN4 risulta minore di zero, indicare zero ai righi RN4, RN5 e RN14 e proseguire nell'indicazione degli altri dati.

24.2 Come si calcola l'imposta

Nel **rigo RN5** indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4, calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo vedere la sottostante Tabella, ovvero utilizzare il metodo pratico riportato in Appendice alla voce "Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef".

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 7.200.000	10	10% sull'intero importo
oltre lire 7.200.000 e fino a lire 14.400.000	22	720.000 + 22% parte eccedente 7.200.000
oltre lire 14.400.000 e fino a lire 30.000.000	27	2.304.000 + 27% parte eccedente 14.400.000
oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000	34	6.516.000 + 34% parte eccedente 30.000.000
oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000	41	16.716.000 + 41% parte eccedente 60.000.000
oltre lire 150.000.000 e fino a lire 300.000.000	46	53.616.000 + 46% parte eccedente 150.000.000
oltre lire 300.000.000	51	122.616.000 + 51% parte eccedente 300.000.000

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel Quadro RC Sez. I.

Nel **rigo RN9**, indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla omonima Tabella nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione e della ulteriore detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno.

Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 365 giorni, la detrazione va ridotta in relazione al numero di giorni indicato al rigo RC6 del quadro RC *(ad es. per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di lire 20.000.000, la detrazione da indicare al rigo RN9 è pari a lire 784.634 x 200/365 429.936 arrotondate a lire 430.000).*

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente		
fino a L. 9.000.000		L. 1.096.634
oltre L. 9.000.000	e fino a L. 9.100.000	L. 1.059.634
oltre L. 9.100.000	e fino a L. 15.000.000	L. 1.029.630
oltre L. 15.000.000	e fino a L. 15.100.000	L. 991.943
oltre L. 15.100.000	e fino a L. 15.200.000	L. 916.538
oltre L. 15.200.000	e fino a L. 15.300.000	L. 831.719
oltre L. 15.300.000		L. 784.634

DETRAZIONE PER GLI ONERI

Nel **rigo RN11** indicare l'importo della detrazione per gli oneri di cui alla sez. I il cui totale è indicato al rigo RP13 .
La detrazione è pari al 22 per cento dell'importo di rigo RP13.

Nel **rigo RN12** indicare l'importo della detrazione per le spese di cui alla Sez. III pari al 41% dell' importo indicato nel rigo RP24.

Nel **rigo RN13** indicare la somma degli importi dei righi RN9, RN11 ed RN12.

Nel **rigo RN14** indicare la differenza tra l'importo di rigo RN5 e quello di rigo RN13. Se l'importo di rigo RN13 è maggiore di quello di rigo RN5, nel rigo RN14 indicare zero.

Crediti d'imposta
Nel **rigo RN17** indicare la somma dei crediti spettanti per i registratori di cassa.

Nel **rigo RN18** indicare la somma delle ritenute subite. Se il contribuente ha solo redditi di lavoro dipendente l'importo da indicare è direttamente rilevabile dal rigo RC10. In questo rigo vanno indicate anche le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE.

Nel **rigo RN20** indicare la differenza tra l'importo di rigo RN14 e gli importi dei righi RN17 e RN18. Se la somma degli importi dei righi RN17 e RN18 è maggiore dell'importo di rigo RN14 nel rigo RN20 indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di rigo RN14 preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RN22** indicare la somma dell'eccedenza Irpef e del contributo straordinario per l'Europa che il contribuente ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo N24 e N31 del Mod. 740/97). *Se erroneamente sono state versate o trattenute somme eccedenti gli importi dovuti a titolo di contributo straordinario per l'Europa che non sono state già comprese nei righi N31 e N32 del Mod 740/97 o utilizzate in diminuzione dalla seconda rata del contributo, le stesse vanno indicate in questo rigo.* Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Ilor (rigo O10 del modello 740/97) può sommarla alle altre eccedenze nel rigo RN22.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

Nel **rigo RN23 indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto** effettuato a maggio o giugno dello scorso anno.

Nel **rigo RN24** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1997 devono indicare l'importo versato, al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi ed indicare i dati relativi all'ultimo versamento.

[illegible] ***"Dichiarazione congiunta modello 740/97"*** [illegible]

Se l'importo di rigo RN20 è negativo deve essere sommato a quello dei righi RN22, RN23 e RN24 il totale deve essere riportato al **rigo RN26.**

Se l'importo di rigo RN20 è maggiore della somma degli importi dei righi RN22, RN23 e RN24, riportare la differenza tra l'importo di rigo RN20 e tale somma nel **rigo RN25**.

L'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera lire 20.000.

25. QUADRO RX - INDICAZIONE DEI DATI DEL VERSAMENTO ED UTILIZZO DEL CREDITO IRPEF

Nel rigo **RX 1** Indicare i dati del versamento risultanti:
- dalla delega bancaria;
- dal conto corrente postale.

L'importo del versamento da indicare nella colonna 4 è pari all'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi, versata a giugno e/o luglio 1998, per l'anno 1997, con esclusione, quindi, dell'acconto Irpef per il 1998.

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato più versamenti (o, comunque, abbia utilizzato piu modelli di pagamento) vanno indicati la data ed il codice dell'ultimo versamento o dell'ultimo modello di pagamento.

Il contribuente che intende rateizzare il pagamento delle imposte risultante dalla dichiarazione, nonché gli eventuali acconti, deve indicare, nella casella 1, il relativo numero di rate.

Nel rigo RX2 indicare:
- in colonna 1, l'importo di cui si chiede il rimborso;
- in colonna 2, l'importo del credito Irpef che si intende utilizzare in diminuzione dell'Irpef dovuta per la successiva dichiarazione.

Abbreviazioni

Art.: Articolo
A.S.L.: Azienda Sanitaria Locale
Caaf: Centro autorizzato di assistenza fiscale
c.c.: Codice civile
D.L.: Decreto legge
D.Lgs: Decreto legislativo
D.M.: Decreto Ministeriale
D.P.C.M.: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.: Gazzetta Ufficiale
Ici: Imposta comunale sugli immobili
Invim: Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Irpef: Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg: Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva: Imposta sul valore aggiunto
L.: Legge
Lett.: Lettera
Mod.: Modello
N.: Numero
Tuir: Testo unico delle imposte sui redditi
UE: Unione Europea
UNIRE: Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE: Ufficio Tecnico Erariale

Acconto Irpef

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irpef per l'anno 1998 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN20.
Se questo importo:
non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento del suo ammontare.
L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1998, se l'importo dovuto è inferiore a lire 502.000;
  1. in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
     la prima entro il 15 giugno 1998, nella misura del 40 per cento;
     la seconda nel mese di novembre 1998, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 1998 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

La prima rata di acconto dell'Irpef può essere versata anche entro il 15 luglio 1998, con una maggiorazione dello 0,50 per cento oppure ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo 15.

Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo RP20, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1997 (art.20, comma 2, del D.P.R. n.42/1988);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo RP12, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L 1° giugno 1939 n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta nei casi seguenti:
  1) mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
  2) mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
  3) tentata esportazione non autorizzata dei beni.

  L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria puo rettificare la dichiarazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art.1 della L. 1° giugno 1939, n.1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409, sono comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere *del* competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il consuntivo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  1) al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione;
  2) come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione;
  3) come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione.

  Per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i predetti tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'a-

gricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non gia a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non piu di due ripiani o bancali.

Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:	900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	100.000
Canone di locazione totale:	20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono a condizione che siano effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre:

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e dichiarato ai fini Iva per l'anno 1997 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo esposto nel rigo RN1, colonna 2, della presente dichiarazione;
- se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a quello previsto ai fini dell'esonero dall'obbligo di presentazione che per il 1997, è di lire 20 milioni.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse.
Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione
Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti precisati in precedenza per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito dei fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Dichiarazione congiunta Mod. 740/97 - Redditi 1997

A partire da quest'anno non è più possibile presentare la dichiarazione congiunta. È quindi necessario, per i coniugi che nel 1997 hanno presentato la dichiarazione congiuntamente, ripartire l'eccedenza Irpef nel rigo N24 del Mod. 740/97, diminuita dell'importo della stessa eventualmente utilizzata per gli acconti Ilor.
I coniugi possono scegliere di attribuire a ciascuno di essi nella misura ritenuta più opportuna l'eccedenza risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, tenendo conto che la somma delle quote scomputate da entrambi i coniugi non deve superare l'importo di detta eccedenza.
A titolo di esempio, si fa presente che un criterio utilizzabile per effettuare tale ripartizione e quello di risalire all'imposta individuale .
L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge (rigo N13 del Mod. 740/97) diminuita dell'ammontare dei propri crediti d'imposta per i registratori di cassa e delle proprie ritenute.
Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza, ridotta della quota eventualmente utilizzata per gli acconti Ilor, va attribuita per intero a quest'ultimo.
Nel caso in cui i coniugi adottino un diverso criterio di ripartizione, qualora la somma delle eccedenze riportate da entrambi e coniugi dovesse risultare superiore all'eccedenza esposta nel rigo N24 del Mod 740/97, l'Amministrazione finanziaria effettuerà il recupero delle minori imposte versate adottando il criterio di ripartizione illustrato precedentemente.
Analogo procedimento deve essere seguito per ripartire gli acconti versati congiuntamente nel 1997.

Dichiarazione presentata dall'erede

L'erede residente all'estero che presenta la dichiarazione utilizzando il Modello Unico 98 NR (vedi Introduzione, paragrafo 8) deve indicare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre compilare il riquadro "Erede" nel frontespizio per indicare le proprie generalità. I redditi dell'erede non devono mai essere cumulati a quelli della persona defunta.

Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

La scelta tra il riporto del credito e il rimborso delle eccedenze di imposte, deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 1 "importo da rimborsare" o la colonna 2 "crediti da portare in diminuzione per il successivo periodo d'imposta" del rigo RX2.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.
Se il contribuente non fa valere il credito nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette, ove istituito, o alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può, comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 4 del quadro RB.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

Integrazione del modello

I contribuenti possono integrare o rettificare i dati risultanti dalla dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione ad integrazione della precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta dovuta.
Se dal nuovo modello risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal modello risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef

Per il calcolo dell'Irpef possono essere utilizzate le tabelle poste in allegato, tenendo presente le modalità di seguito descritte.

Per i redditi imponibili fino a 60.000.000:

- *individuare la Tabella in cui tale reddito è compreso:*
  - *Tabella RA per redditi imponibili fino a 7.200.000;*
  - *Tabella RB per redditi imponibili compresi tra 7.200.000 e 14.400.000;*
  - *Tabella RC per redditi imponibili compresi tra 14.400.000 e 30.000.000;*
  - *Tabella RD per redditi imponibili compresi tra 30.000.000 e 60.000.000;*
- *rilevare nell'ambito della stessa tabella l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore all'importo del reddito imponibile e successivamente l'imposta corrispondente alla parte residua rispetto all'importo di tale fascia;*
- *sommare i due importi così ottenuti, il cui totale costituisce l'imposta da indicare al rigo RN5 (per la somma utilizzare l'apposito schema inserito in ogni tabella).*

Esempio: per un reddito di lire 12.416.000
- *individuare la tabella in cui tale reddito è compreso (Tabella RB);*
- *individuare l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore (12.400.000), pari a lire 1.864.000;*
- *individuare l'imposta corrispondente all'importo residuo di lire 16.000, pari a lire 4.000;*
- *determinare l'imposta totale da indicare nel rigo RN5 sommando i due importi (1.864.000 + 4.000 = 1.868.000).*

Per i redditi imponibili superiori a 60.000.000:

- *individuare nella Tabella RE la riga in cui tale reddito è compreso; l'imposta si calcola sommando all'importo di colonna 4 l'importo ottenuto moltiplicando l'aliquota percentuale di colonna 3 per la parte di reddito imponibile eccedente l'importo di colonna 1.*

Esempio: per un reddito di lire 71.598.000
- *individuare la riga in cui il reddito è compreso (1ª riga);*
- *determinare la parte di reddito eccedente l'importo di colonna 1 (71.598.000 - 60.000.000 = 11.598.000);*
- *moltiplicare la parte di reddito eccedente per l'aliquota di colonna 3 (11.598.000 x 41 per cento = 4.755.180);*
- *determinare l'imposta da indicare nel rigo RN5 sommando al risultato così ottenuto l'importo di colonna 4 (4.755.180 + 16.716.000 = 21.471.180 arrotondata a 21.471.000).*

Modificazione delle comunioni tacite familiari

L'art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come inserito dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c., e delle società di fatto esercenti attività indicate dall'art. 2135 del c.c..
A seguito dell'intervenuta modificazione, il titolare dell'impresa agricola individuale può presentare il modello UNICO, provvedendo ad indicare nel quadro RA, l'intero reddito agrario del terreno ove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1997 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la quota di proprietà del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa, inoltre, utilizzando il quadro RS, provvede, nella stessa dichiarazione, ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare, che presentano il modello UNICO, indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre alla quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale, da indicare nel quadro RA.

Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

L'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a cinque milioni di lire, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinno-

vamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, cioe le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che nel 1997 sia stato stipulato un contratto di mutuo, come definito dall'art. 1813 del c.c., con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono, invece, ammessi altri tipi di finanziamento (come ad es. apertura di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazioni principale e spetta, oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione e necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

a) quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;

b) copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;

c) copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

ATTENZIONE: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 o negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.000.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000.000 di lire, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 1997 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia, a partire dal 1998, il contribuente, sempreché il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha più diritto ad alcuna detrazione.

Percentuale media di possesso dei terreni e fabbricati

Tale percentuale media di possesso va calcolata sommando il prodotto delle singole percentuali per i giorni di possesso; il valore così ottenuto deve essere diviso per i giorni di possesso totale.

Ad esempio per una abitazione posseduta al 50 per cento per un periodo di 165 giorni e al 100 per cento per il resto dell'anno (200 giorni) la percentuale richiesta sarà:

$$\frac{(50 \times 165) + (100 \times 200)}{165 + 200} = 77,39 \text{ per cento (percentuale media di possesso)}$$

Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

Ad esempio ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 17 febbraio 1997 e terminato il 28 marzo 1997, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 30 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato:

10 x (20/30) = 6,66 arrotondato a 7.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

Ravvedimento operoso

L'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente al contribuente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Modello UNICO 98 NR".

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1 *mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.*
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;

2 *violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiazione non in conformità al modello approvato con decreto).*
La sanzione pecuniaria minima (lire 500.000) prevista per tali violazioni è ridotta:
- a lire 62.500 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione;
- a lire 83.333 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo.

Le violazioni si intendono regolarizzate se, entro i termini prescritti, viene presentata una dichiarazione integrativa corretta (da redigere su modello conforme a quello approvato con decreto, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G. U.) e viene eseguito il pagamento della sanzione ridotta;

3 *errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo:*

a) errori rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato è ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G.U.;

b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G.U.

Nei casi in cui si intende regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute;

4 *mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.*
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione minima prevista è ridotta ad un ottavo (15 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500 anche nella ipotesi in cui non siano dovute imposte), a condizione che entro lo stesso termine venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, oltre al pagamento, se dovuto, del tributo e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.

Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c..

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n.387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:
- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento, o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva;
- pensioni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 31 dicembre 1991, n. 437.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione
La mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef.
In tal caso indicare nella colonna 6 il codice 1 e nella colonna 7 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1 rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 8.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8 e nella colonna 6 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto
In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1.
In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e nella colonna 7 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale nella colonna 7 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993 permane il diritto a godere della detrazione, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500.000. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Quest'ultima sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la *quale non sia intervenuta la sanatoria, la* dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.
La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata oltre i termini prescritti. Tuttavia, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (15 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500), a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.
Se *nella dichiarazione è indicato un reddito* imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000. La medesima sanzione amministrativa si applica altresì se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non e indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.
Per il mancato o il carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
Se il pagamento del tributo è eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento, a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.
Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione operata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre *1973, n. 600.*
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione.
L'inesatta indicazione del codice fiscale nella *dichiarazione dei redditi è punita, indipen*dentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 4.000.000.

La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa de*nuncia di accatastamento di fabbricati e con*seguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni. In particolare l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.
Costituisce, altresì, reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 13, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che la detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia estesa anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ri*pristino delle unità immobiliari per le quali è* stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario dele-

gato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento compete sino ad un importo massimo di lire 150 milioni riferito a ciascuno dei soggetti, possessori o detentori dell'immobile che abbia sostenuto le spese, alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e a ciascun periodo d'imposta.
Per le spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, che si presenterà questo anno.
Per fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 1996, invece, i contribuenti devono presentare al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette, in aggiunta all'apposito modulo corredato della documentazione prescritta, un'apposita istanza, contenente l'indicazione del numero delle rate in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da questa nella quale va indicata la seconda rata.
In merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle modalità e condizioni si rinvia rispettivamente, ai chiarimenti forniti con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere *b)* e *c)* del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione e rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEI CODICI DEI PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÁ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYNA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

Allegati Modello **UNICO 98 NR**

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE

PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Algeria	Algeri - 30.02.91	L.14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina	Roma - 15.11.79	L.27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia	Camberra - 14.12.82	L.27.5.85, n. 292 (G.U.so n.145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria	Vienna - 29.6.81	L.18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85)
+ Prot. Aggiuntivo	Roma - 17.4.87	L.16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89)	1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh	Roma - 20.3.1990	L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio	Roma - 29.4.83	L.3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97, 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile	Roma - 3.10.78	L.29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342., 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria	Sofia - 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297, 21.12.90	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada	Toronto - 17.11.77	L.21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79)	24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81)
+ Prot. di modifica	Ottawa - 20.3.89	L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	22..2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia	Praga - 5.5.81	L.2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina	Pechino - 31.10.86	L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro	Nicosia - 24.4.74	L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud	Seul - 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio	Abidjan - 30.7.82	L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca	Copenaghen - 26.2.80	L.7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284,14.10.82)	25.3.83 (G.U. n. 137, 20.5.83)
+ Prot. di modifica	Copenaghen - 25.11.88	L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27.1.92)	28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92)
Ecuador	Quito - 23.5.84	L.31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto	Roma - 7.5.79	L.25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81)	30.6.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti	Abudabi 22.1.1995	L 28.81997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.1997)	5.11.97 (G.U.n. 269, 18.11.97)
Filippine	Roma - 5.12.80	L.28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia	Helsinki - 12.6.81	L.25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia	Venezia - 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)

34

Germania	Bonn - 18.10.89	L.24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280,27.11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)
Giappone + Prot. di modifica	Tokio - 20.3.69 Roma - 14.2.80	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73) L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	17.3.73 (G.U. n. 97, 13.4.73) 28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia	Atene - 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17, 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
India	New Delhi - 19.02.93	L.14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia	Giacarta - 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27.12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda	Dublino - 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele	Roma - 22.4.68	L. 12.4.73, n. 201 (G.U. n. 127, 17.5.73)	8.8.73 (G.U. n. 230, 6.9.73)
Jugoslavia	Belgrado - 24.2.82	L.18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan	Roma - 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U. so 30.3.96, n. 57	26.2.97 (G.U. 26.3.97, n. 71)
Kuwait	Roma - 17.12.87	L.7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28)	11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27)
Lussemburgo	Lussemburgo - 3.6.81	L.14.8.82, n .747 (G.U.so14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
Malaysia	Kuala Lumpur - 28.1.84	L.14.10.85, n. 607 (G.U.so 7.11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta	La Valletta - 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco	Rabat - 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81, n. 250)	10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius	Port Louis - 9.3.90	L. 14.12.94, n.712 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico	Roma - 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U.28.2.95, n. 49)
Norvegia	Roma - 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87, n. 70)	25.5.87 (G.U. 1.7.87, n. 151)
Nuova Zelanda	Roma - 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
Paesi Bassi	L'Aja - 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan	Roma - 22.6.84	L.28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia	Roma - 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo	Roma - 14.5.80	L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224)	15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36)
Regno Unito	Pallanza - 21.10.88	L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267)	31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania	Bucarest - 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)

Singapore	Singapore - 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)
Spagna	Roma - 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. 17.1.81, n. 16)
Sri Lanka	Colombo - 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U.23.5.91, n. 119)
Stati Uniti	Roma - 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27.12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
Svezia	Roma - 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera	Roma - 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania	Dar Es Salam - 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia	Bangkok - 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago	Port of Spain - 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7.5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia	Tunisi - 16.5.79	L.25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia	Ankara - 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ungheria	Budapest - 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica	Roma - 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
Venezuela	Roma - 5.5.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
Zambia	Lusaka - 27.10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27.5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE

CITTA'	REGIONE	CAP	INDIRIZZO	TELEFONO
L'AQUILA	ABRUZZO	67100	CORSO FEDERICO II°, 9	0862-6481
POTENZA	BASILICATA	85100	VIA DEI MILLE - C.DA CANALE	0971-337111
CATANZARO	CALABRIA	88100	CORSO MAZZINI, 206	0961-722060
NAPOLI	CAMPANIA	80133	VIA DIAZ,11	081-5421111
BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	40100	VIALE ALDO MORO, 44	051-6373411
TRIESTE	FRIULI VENEZIA GIULIA	34100	LARGO PANFILI,2	040-369136
ROMA	LAZIO	00186	VIA DEL CLEMENTINO, 91/A	06-688871
GENOVA	LIGURIA	16121	VIA FIUME,2	010-55481
MILANO	LOMBARDIA	20121	VIA MANIN,25	02-62891
ANCONA	MARCHE	60100	VIA PALESTRO, 15	071-203031
CAMPOBASSO	MOLISE	86100	VIA SCATOLONE,4	0874-4721
TORINO	PIEMONTE	10121	CORSO VINZAGLIO, 8	011-5587554
BARI	PUGLIA	70126	VIA AMENDOLA, 201/7	080-5484874
CAGLIARI	SARDEGNA	09100	VIA BACAREDDA, 27	070-40901
PALERMO	SICILIA	90143	VIA IMPERATORE FEDERICO, 70	091-361535
FIRENZE	TOSCANA	50129	VIA DELLA FORTEZZA,8	055-49781
BOLZANO	TRENTINO ALTO ADIGE	39100	PIAZZA TRIBUNALE, 2	0471-280733
TRENTO	TRENTINO ALTO ADIGE	38100	VICOLO SAN MARCO,1	0461-272411
PERUGIA	UMBRIA	06100	VIA CANALI, 12	075-50331
AOSTA	VALLE D'AOSTA	11100	PIAZZA MANZETTI, 2	0165-262235
VENEZIA	VENETO	30100	CANNAREGIO 2139	041 2718301

TABELLA RA redditi fino a 7.200.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	.000
IMPORTO RESIDUO	+	.000
IMPOSTA	=	.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO		
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da	a	IMPORTO
0	*0*	**2.000.000**	*200.000*	**4.000.000**	*400.000*	**6.000.000**	*600.000*	0	5.000	*0*
100.000	*10.000*	2.100.000	*210.000*	4.100.000	*410.000*	6.100.000	*610.000*	6.000	15.000	*1.000*
200.000	*20.000*	2.200.000	*220.000*	4.200.000	*420.000*	6.200.000	*620.000*	16.000	25.000	*2.000*
300.000	*30.000*	2.300.000	*230.000*	4.300.000	*430.000*	6.300.000	*630.000*	26.000	35.000	*3.000*
400.000	*40.000*	2.400.000	*240.000*	4.400.000	*440.000*	6.400.000	*640.000*	36.000	45.000	*4.000*
500.000	*50.000*	2.600.000	*250.000*	4.500.000	*450.000*	6.500.000	*650.000*	46.000	55.000	*5.000*
600.000	*60.000*	2.600.000	*260.000*	4.600.000	*460.000*	6.600.000	*660.000*	56.000	65.000	*6.000*
700.000	*70.000*	2.700.000	*270.000*	4.700.000	*470.000*	6.700.000	*670.000*	66.000	75.000	*7.000*
800.000	*80.000*	2.800.000	*280.000*	4.800.000	*480.000*	6.800.000	*680.000*	76.000	85.000	*8.000*
900.000	*90.000*	2.900.000	*290.000*	4.900.000	*490.000*	6.900.000	*690.000*	86.000	95.000	*9.000*
1.000.000	*100.000*	**3.000.000**	*300.000*	**5.000.000**	*500.000*	**7.000.000**	*700.000*	96.000	100.000	*10.000*
1.100.000	*110.000*	3.100.000	*310.000*	5.100.000	*510.000*	7.100.000	*710.000*			
1.200.000	*120.000*	3.200.000	*320.000*	5.200.000	*520.000*					
1.300.000	*130.000*	3.300.000	*330.000*	5.300.000	*530.000*					
1.400.000	*140.000*	3.400.000	*340.000*	5.400.000	*540.000*					
1.500.000	*150.000*	3.500.000	*350.000*	5.500.000	*550.000*					
1.600.000	*160.000*	3.600.000	*360.000*	5.600.000	*560.000*					
1.700.000	*170.000*	3.700.000	*370.000*	5.700.000	*570.000*					
1.800.000	*180.000*	3.800.000	*380.000*	5.800.000	*580.000*					
1.900.000	*190.000*	3.900.000	*390.000*	5.900.000	*590.000*					

TABELLA RB redditi compresi tra 7.200.000 e 14.400.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	.000
IMPORTO RESIDUO	+	.000
IMPOSTA	=	.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO		
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da	a	IMPORTO
7.200.000	*720.000*	9.200.000	*1.160.000*	11.200.000	*1.600.000*	13.200.000	*2.040.000*	0	2.000	*0*
7.300.000	*742.000*	9.300.000	*1.182.000*	11.300.000	*1.622.000*	13.300.000	*2.062.000*	3.000	6.000	*1.000*
7.400.000	*764.000*	9.400.000	*1.204.000*	11.400.000	*1.644.000*	13.400.000	*2.084.000*	7.000	11.000	*2.000*
7.500.000	*786.000*	9.500.000	*1.226.000*	11.500.000	*1.666.000*	13.500.000	*2.106.000*	12.000	15.000	*3.000*
7.600.000	*808.000*	9.600.000	*1.248.000*	11.600.000	*1.688.000*	13.600.000	*2.128.000*	16.000	20.000	*4.000*
7.700.000	*830.000*	9.700.000	*1.270.000*	11.700.000	*1.710.000*	13.700.000	*2.150.000*	21.000	25.000	*5.000*
7.800.000	*852.000*	9.800.000	*1.292.000*	11.800.000	*1.732.000*	13.800.000	*2.172.000*	26.000	29.000	*6.000*
7.900.000	*874.000*	9.900.000	*1.314.000*	11.900.000	*1.754.000*	13.900.000	2.194.000	30.000	34.000	*7.000*
8.000.000	*896.000*	**10.000.000**	*1.336.000*	**12.000.000**	*1.776.000*	**14.000.000**	*2.216.000*	35.000	38.000	*8.000*
8.100.000	*918.000*	10.100.000	*1.358.000*	12.100.000	*1.798.000*	14.100.000	*2.238.000*	39.000	43.000	*9.000*
8.200.000	*940.000*	10.200.000	*1.380.000*	12.200.000	*1.820.000*	14.200.000	*2.260.000*	44.000	47.000	*10.000*
8.300.000	*962.000*	10.300.000	*1.402.000*	12.300.000	*1.842.000*	14.300.000	*2.282.000*	48.000	52.000	*11.000*
8.400.000	*984.000*	10.400.000	*1.424.000*	12.400.000	*1.864.000*			53.000	56.000	*12.000*
8.500.000	*1.006.000*	10.500.000	*1.446.000*	12.500.000	*1.886.000*			57.000	61.000	*13.000*
8.600.000	*1.028.000*	10.600.000	*1.468.000*	12.600.000	*1.908.000*			62.000	65.000	*14.000*
8.700.000	*1.050.000*	10.700.000	*1.490.000*	12.700.000	*1.930.000*			66.000	70.000	*15.000*
8.800.000	*1.072.000*	10.800.000	*1.512.000*	12.800.000	*1.952.000*			71.000	75.000	*16.000*
8.900.000	*1.094.000*	10.900.000	*1.534.000*	12.900.000	*1.974.000*			76.000	79.000	*17.000*
9.000.000	*1.116.000*	**11.000.000**	*1.556.000*	**13.000.000**	*1.996.000*			80.000	84.000	*18.000*
9.100.000	*1.138.000*	11.100.000	*1.578.000*	13.100.000	*2.018.000*			85.000	88.000	*19.000*
								89.000	93.000	*20.000*
								94.000	97.000	*21.000*
								98.000	100.000	*22.000*

TABELLA RC redditi compresi tra 14.400.000 e 30.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	.000
IMPORTO RESIDUO	+	.000
IMPOSTA	=	.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO		
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da	a	IMPORTO
14.400.000	*2.304.000*	18.400.000	*3.384.000*	22.400.000	*4.464.000*	26.400.000	*5.544.000*	0	1.000	0
14.500.000	*2.331.000*	18.500.000	*3.411.000*	22.500.000	*4.491.000*	26.500.000	*5.571.000*	2.000	5.000	*1.000*
14.600.000	*2.358.000*	18.600.000	*3.438.000*	22.600.000	*4.518.000*	26.600.000	*5.598.000*	6.000	9.000	*2.000*
14.700.000	*2.385.000*	18.700.000	*3.465.000*	22.700.000	*4.545.000*	26.700.000	*5.625.000*	10.000	12.000	*3.000*
14.800.000	*2.412.000*	18.800.000	*3.492.000*	22.800.000	*4.572.000*	26.800.000	*5.652.000*	13.000	16.000	*4.000*
14.900.000	*2.439.000*	18.900.000	*3.519.000*	22.900.000	*4.599.000*	26.900.000	*5.679.000*	17.000	20.000	*5.000*
15.000.000	*2.466.000*	**19.000.000**	*3.546.000*	**23.000.000**	*4.626.000*	**27.000.000**	*5.706.000*	21.000	24.000	*6.000*
15.100.000	*2.493.000*	19.100.000	*3.573.000*	23.100.000	*4.653.000*	27.100.000	*5.733.000*	25.000	27.000	*7.000*
15.200.000	*2.520.000*	19.200.000	*3.600.000*	23.200.000	*4.680.000*	27.200.000	*5.760.000*	28.000	31.000	*8.000*
15.300.000	*2.547.000*	19.300.000	*3.627.000*	23.300.000	*4.707.000*	27.300.000	*5.787.000*	32.000	35.000	*9.000*
15.400.000	*2.574.000*	19.400.000	*3.654.000*	23.400.000	*4.734.000*	27.400.000	*5.814.000*	36.000	38.000	*10.000*
15.500.000	*2.601.000*	19.500.000	*3.681.000*	23.500.000	*4.761.000*	27.500.000	*5.841.000*	39.000	42.000	*11.000*
15.600.000	*2.628.000*	19.600.000	*3.708.000*	23.600.000	*4.788.000*	27.600.000	*5.868.000*	43.000	46.000	*12.000*
15.700.000	*2.655.000*	19.700.000	*3.735.000*	23.700.000	*4.815.000*	27.700.000	*5.895.000*	47.000	50.000	*13.000*
15.800.000	*2.682.000*	19.800.000	*3.762.000*	23.800.000	*4.842.000*	27.800.000	*5.922.000*	51.000	53.000	*14.000*
15.900.000	*2.709.000*	19.900.000	*3.789.000*	23.900.000	*4.869.000*	27.900.000	*5.949.000*	54.000	57.000	*15.000*
16.000.000	*2.736.000*	**20.000.000**	*3.816.000*	**24.000.000**	*4.896.000*	**28.000.000**	*5.976.000*	58.000	61.000	*16.000*
16.100.000	*2.763.000*	20.100.000	*3.843.000*	24.100.000	*4.923.000*	28.100.000	*6.003.000*	62.000	64.000	*17.000*
16.200.000	*2.790.000*	20.200.000	*3.870.000*	24.200.000	*4.950.000*	28.200.000	*6.030.000*	65.000	68.000	*18.000*
16.300.000	*2.817.000*	20.300.000	*3.897.000*	24.300.000	*4.977.000*	28.300.000	*6.057.000*	69.000	72.000	*19.000*
16.400.000	*2.844.000*	20.400.000	*3.924.000*	24.400.000	*5.004.000*	28.400.000	*6.084.000*	73.000	75.000	*20.000*
16.500.000	*2.871.000*	20.500.000	*3.951.000*	24.500.000	*5.031.000*	28.500.000	6.111.000	76.000	79.000	*21.000*
16.600.000	*2.898.000*	20.600.000	*3.978.000*	24.600.000	*5.058.000*	28.600.000	*6.138.000*	80.000	83.000	22.000
16.700.000	*2.925.000*	20.700.000	*4.005.000*	24.700.000	*5.085.000*	28.700.000	*6.165.000*	84.000	87.000	*23.000*
16.800.000	*2.952.000*	20.800.000	*4.032.000*	24.800.000	*5.112.000*	28.800.000	*6.192.000*	88.000	90.000	*24.000*
16.900.000	*2.979.000*	20.900.000	*4.059.000*	24.900.000	*5.139.000*	28.900.000	*6.219.000*	91.000	94.000	*25.000*
17.000.000	*3.006.000*	**21.000.000**	*4.086.000*	**25.000.000**	*5.166.000*	**29.000.000**	*6.246.000*	95.000	98.000	*26.000*
17.100.000	*3.033.000*	21.100.000	*4.113.000*	25.100.000	*5.193.000*	29.100.000	*6.273.000*	99.000	100.000	*27.000*
17.200.000	*3.060.000*	21.200.000	*4.140.000*	25.200.000	*5.220.000*	29.200.000	*6.300.000*			
17.300.000	*3.087.000*	21.300.000	*4.167.000*	25.300.000	*5.247.000*	29.300.000	*6.327.000*			
17.400.000	*3.114.000*	21.400.000	*4.194.000*	25.400.000	*5.274.000*	29.400.000	*6.354.000*			
17.500.000	*3.141.000*	21.500.000	*4.221.000*	25.500.000	*5.301.000*	29.500.000	*6.381.000*			
17.600.000	*3.168.000*	21.600.000	*4.248.000*	25.600.000	*5.328.000*	29.600.000	*6.408.000*			
17.700.000	*3.195.000*	21.700.000	*4.275.000*	25.700.000	*5.355.000*	29.700.000	*6.435.000*			
17.800.000	*3.222.000*	21.800.000	*4.302.000*	25.800.000	*5.382.000*	29.800.000	*6.462.000*			
17.900.000	*3.249.000*	21.900.000	*4.329.000*	25.900.000	*5.409.000*	29.900.000	*6.489.000*			
18.000.000	*3.276.000*	**22.000.000**	*4.356.000*	**26.000.000**	*5.436.000*					
18.100.000	*3.303.000*	22.100.000	*4.383.000*	26.100.000	*5.463.000*					
18.200.000	*3.330.000*	22.200.000	*4.410.000*	26.200.000	*5.490.000*					
18.300.000	*3.357.000*	22.300.000	*4.437.000*	26.300.000	*5.517.000*					

Allegati Modello **UNICO 98 NR**

TABELLA RD redditi compresi tra 30.000.000 e 60.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+	.000
IMPORTO RESIDUO	+	.000
IMPOSTA	=	.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO

IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO
30.000.000	*6.516.000*	**38.000.000**	*9.236.000*	**46.000.000**	*11.956.000*	**54.000.000**	*14.676.000*
30.100.000	*6.550.000*	38.100.000	*9.270.000*	46.100.000	*11.990.000*	54.100.000	*14.710.000*
30.200.000	*6.584.000*	38.200.000	*9.304.000*	46.200.000	*12.024.000*	54.200.000	*14.744.000*
30.300.000	*6.618.000*	38.300.000	*9.338.000*	46.300.000	*12.058.000*	54.300.000	*14.778.000*
30.400.000	*6.652.000*	38.400.000	*9.372.000*	46.400.000	*12.092.000*	54.400.000	*14.812.000*
30.500.000	*6.686.000*	38.500.000	*9.406.000*	46.500.000	*12.126.000*	54.500.000	*14.846.000*
30.600.000	*6.720.000*	38.600.000	*9.440.000*	46.600.000	*12.160.000*	54.600.000	*14.880.000*
30.700.000	*6.754.000*	38.700.000	*9.474.000*	46.700.000	*12.194.000*	54.700.000	*14.914.000*
30.800.000	*6.788.000*	38.800.000	*9.508.000*	46.800.000	*12.228.000*	54.800.000	*14.948.000*
30.900.000	*6.822.000*	38.900.000	*9.542.000*	46.900.000	*12.262.000*	54.900.000	*14.982.000*
31.000.000	*6.856.000*	**39.000.000**	*9.576.000*	**47.000.000**	*12.296.000*	**55.000.000**	*15.016.000*
31.100.000	*6.890.000*	39.100.000	*9.610.000*	47.100.000	*12.330.000*	55.100.000	*15.050.000*
31.200.000	*6.924.000*	39.200.000	*9.644.000*	47.200.000	*12.364.000*	55.200.000	*15.084.000*
31.300.000	*6.958.000*	39.300.000	*9.678.000*	47.300.000	*12.398.000*	55.300.000	*15.118.000*
31.400.000	*6.992.000*	39.400.000	*9.712.000*	47.400.000	*12.432.000*	55.400.000	*15.152.000*
31.500.000	*7.026.000*	39.500.000	*9.746.000*	47.500.000	*12.466.000*	55.500.000	*15.186.000*
31.600.000	*7.060.000*	39.600.000	*9.780.000*	47.600.000	*12.500.000*	55.600.000	*15.220.000*
31.700.000	*7.094.000*	39.700.000	*9.814.000*	47.700.000	*12.534.000*	55.700.000	*15.254.000*
31.800.000	*7.128.000*	39.800.000	*9.848.000*	47.800.000	*12.568.000*	55.800.000	*15.288.000*
31.900.000	*7.162.000*	39.900.000	*9.882.000*	47.900.000	*12.602.000*	55.900.000	*15.322.000*
32.000.000	*7.196.000*	**40.000.000**	*9.916.000*	**48.000.000**	*12.636.000*	**56.000.000**	*15.356.000*
32.100.000	*7.230.000*	40.100.000	*9.950.000*	48.100.000	*12.670.000*	56.100.000	*15.390.000*
32.200.000	*7.264.000*	40.200.000	*9.984.000*	48.200.000	*12.704.000*	56.200.000	*15.424.000*
32.300.000	*7.298.000*	40.300.000	*10.018.000*	48.300.000	*12.738.000*	56.300.000	*15.458.000*
32.400.000	*7.332.000*	40.400.000	*10.052.000*	48.400.000	*12.772.000*	56.400.000	*15.492.000*
32.500.000	*7.366.000*	40.500.000	*10.086.000*	48.500.000	*12.806.000*	56.500.000	*15.526.000*
32.600.000	*7.400.000*	40.600.000	*10.120.000*	48.600.000	*12.840.000*	56.600.000	*15.560.000*
32.700.000	*7.434.000*	40.700.000	*10.154.000*	48.700.000	*12.874.000*	56.700.000	*15.594.000*
32.800.000	*7.468.000*	40.800.000	*10.188.000*	48.800.000	*12.908.000*	56.800.000	*15.628.000*
32.900.000	*7.502.000*	40.900.000	*10.222.000*	48.900.000	*12.942.000*	56.900.000	*15.662.000*
33.000.000	*7.536.000*	**41.000.000**	*10.256.000*	**49.000.000**	*12.976.000*	**57.000.000**	*15.696.000*
33.100.000	*7.570.000*	41.100.000	*10.290.000*	49.100.000	*13.010.000*	57.100.000	*15.730.000*
33.200.000	*7.604.000*	41.200.000	*10.324.000*	49.200.000	*13.044.000*	57.200.000	*15.764.000*
33.300.000	*7.638.000*	41.300.000	*10.358.000*	49.300.000	*13.078.000*	57.300.000	*15.798.000*
33.400.000	*7.672.000*	41.400.000	*10.392.000*	49.400.000	*13.112.000*	57.400.000	*15.832.000*
33.500.000	*7.706.000*	41.500.000	*10.426.000*	49.500.000	*13.146.000*	57.500.000	*15.866.000*
33.600.000	*7.740.000*	41.600.000	*10.460.000*	49.600.000	*13.180.000*	57.600.000	*15.900.000*
33.700.000	*7.774.000*	41.700.000	*10.494.000*	49.700.000	*13.214.000*	57.700.000	*15.934.000*
33.800.000	*7.808.000*	41.800.000	*10.528.000*	49.800.000	*13.248.000*	57.800.000	*15.968.000*
33.900.000	*7.842.000*	41.900.000	*10.562.000*	49.900.000	*13.282.000*	57.900.000	*16.002.000*
34.000.000	*7.876.000*	**42.000.000**	*10.596.000*	**50.000.000**	*13.316.000*	**58.000.000**	*16.036.000*
34.100.000	*7.910.000*	42.100.000	*10.630.000*	50.100.000	*13.350.000*	58.100.000	*16.070.000*
34.200.000	*7.944.000*	42.200.000	*10.664.000*	50.200.000	*13.384.000*	58.200.000	*16.104.000*
34.300.000	*7.978.000*	42.300.000	*10.698.000*	50.300.000	*13.418.000*	58.300.000	*16.138.000*
34.400.000	*8.012.000*	42.400.000	*10.732.000*	50.400.000	*13.452.000*	58.400.000	*16.172.000*
34.500.000	*8.046.000*	42.500.000	*10.766.000*	50.500.000	*13.486.000*	58.500.000	*16.206.000*
34.600.000	*8.080.000*	42.600.000	*10.800.000*	50.600.000	*13.520.000*	58.600.000	*16.240.000*
34.700.000	*8.114.000*	42.700.000	*10.834.000*	50.700.000	*13.554.000*	58.700.000	*16.274.000*
34.800.000	*8.148.000*	42.800.000	*10.868.000*	50.800.000	*13.588.000*	58.800.000	*16.308.000*
34.900.000	*8.182.000*	42.900.000	*10.902.000*	50.900.000	*13.622.000*	58.900.000	*16.342.000*
35.000.000	*8.216.000*	**43.000.000**	*10.936.000*	**51.000.000**	*13.656.000*	**59.000.000**	*16.376.000*
35.100.000	*8.250.000*	43.100.000	*10.970.000*	51.100.000	*13.690.000*	59.100.000	*16.410.000*
35.200.000	*8.284.000*	43.200.000	*11.004.000*	51.200.000	*13.724.000*	59.200.000	*16.444.000*
35.300.000	*8.318.000*	43.300.000	*11.038.000*	51.300.000	*13.758.000*	59.300.000	*16.478.000*
35.400.000	*8.352.000*	43.400.000	*11.072.000*	51.400.000	*13.792.000*	59.400.000	*16.512.000*
35.500.000	*8.386.000*	43.500.000	*11.106.000*	51.500.000	*13.826.000*	59.500.000	*16.546.000*
35.600.000	*8.420.000*	43.600.000	*11.140.000*	51.600.000	*13.860.000*	59.600.000	*16.580.000*
35.700.000	*8.454.000*	43.700.000	*11.174.000*	51.700.000	*13.894.000*	59.700.000	*16.614.000*
35.800.000	*8.488.000*	43.800.000	*11.208.000*	51.800.000	*13.928.000*	59.800.000	*16.648.000*
35.900.000	*8.522.000*	43.900.000	*11.242.000*	51.900.000	*13.962.000*	59.900.000	*16.682.000*
36.000.000	*8.556.000*	**44.000.000**	*11.276.000*	**52.000.000**	*13.996.000*		
36.100.000	*8.590.000*	44.100.000	*11.310.000*	52.100.000	*14.030.000*		
36.200.000	*8.624.000*	44.200.000	*11.344.000*	52.200.000	*14.064.000*		
36.300.000	*8.658.000*	44.300.000	*11.378.000*	52.300.000	*14.098.000*		
36.400.000	*8.692.000*	44.400.000	*11.412.000*	52.400.000	*14.132.000*		
36.500.000	*8.726.000*	44.500.000	*11.446.000*	52.500.000	*14.166.000*		
36.600.000	*8.760.000*	44.600.000	*11.480.000*	52.600.000	*14.200.000*		
36.700.000	*8.794.000*	44.700.000	*11.514.000*	52.700.000	*14.234.000*		
36.800.000	*8.828.000*	44.800.000	*11.548.000*	52.800.000	*14.268.000*		
36.900.000	*8.862.000*	44.900.000	*11.582.000*	52.900.000	*14.302.000*		
37.000.000	*8.896.000*	**45.000.000**	*11.616.000*	**53.000.000**	*14.336.000*		
37.100.000	*8.930.000*	45.100.000	*11.650.000*	53.100.000	*14.370.000*		
37.200.000	*8.964.000*	45.200.000	*11.684.000*	53.200.000	*14.404.000*		
37.300.000	*8.998.000*	45.300.000	*11.718.000*	53.300.000	*14.438.000*		
37.400.000	*9.032.000*	45.400.000	*11.752.000*	53.400.000	*14.472.000*		
37.500.000	*9.066.000*	45.500.000	*11.786.000*	53.500.000	*14.506.000*		
37.600.000	*9.100.000*	45.600.000	*11.820.000*	53.600.000	*14.540.000*		
37.700.000	*9.134.000*	45.700.000	*11.854.000*	53.700.000	*14.574.000*		
37.800.000	*9.168.000*	45.800.000	*11.888.000*	53.800.000	*14.608.000*		
37.900.000	*9.202.000*	45.900.000	*11.922.000*	53.900.000	*14.642.000*		

IMPORTO RESIDUO

IMPONIBILE da	a	IMPORTO
0	1.000	*0*
2.000	4.000	*1.000*
5.000	7.000	*2.000*
8.000	10.000	*3.000*
11.000	13.000	*4.000*
14.000	16.000	*5.000*
17.000	19.000	*6.000*
20.000	22.000	*7.000*
23.000	25.000	*8.000*
26.000	27.000	*9.000*
28.000	30.000	*10.000*
31.000	33.000	*11.000*
34.000	36.000	*12.000*
37.000	39.000	*13.000*
40.000	42.000	*14.000*
43.000	45.000	*15.000*
46.000	48.000	*16.000*
49.000	51.000	*17.000*
52.000	54.000	*18.000*
55.000	57.000	*19.000*
58.000	60.000	*20.000*
61.000	63.000	*21.000*
64.000	66.000	*22.000*
67.000	69.000	*23.000*
70.000	72.000	*24.000*
73.000	75.000	*25.000*
76.000	77.000	*26.000*
78.000	80.000	*27.000*
81.000	83.000	*28.000*
84.000	86.000	*29.000*
87.000	89.000	*30.000*
90.000	92.000	*31.000*
93.000	95.000	*32.000*
96.000	98.000	*33.000*
99.000	100.000	*34.000*

TABELLA RE redditi superiori a 60.000.000

REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI 1 DA	2 A	3 ALIQUOTA	4 IMPOSTA DELLO SCAGLIONE INFERIORE
60.000.000	150.000.000	41%	16.716.000
150.000.000	300.000.000	46%	53.616.000
oltre 300.000.000	-	51%	122.616.000

38

Allegati Modello **UNICO 98 NR**

SCHEDE DA UTILIZZARE
PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE E DEL 4 PER MILLE DELL'IRPEF (*)

UNICO 98NR
Persone fisiche non residenti

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1997

Questa scheda va utilizzata esclusivamente nei casi di esonero dalla dichiarazione.
Chi è esonerato dalla dichiarazione e desidera che una quota pari all'8 per mille dell'Irpef vada a una delle istituzioni indicate nella scheda per fini di carattere umanitario o religioso, deve:
- riempire la scheda con i dati personali richiesti
- firmare nello spazio sottostante l'istituzione prescelta
- firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta
- inserire la scheda in una busta e inviarla seguendo le istruzioni riportate a pag. 11.

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
(FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. .000 la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera L. 20.000. FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente.
La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.

UNICO 98NR
Persone fisiche non residenti

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1997

Questa scheda va utilizzata esclusivamente nei casi di esonero dalla dichiarazione.
Chi è esonerato dalla dichiarazione e desidera che una quota pari al 4 per mille della propria Irpef vada ai movimenti e partiti politici italiani, deve:
- riempire la scheda con i dati personali richiesti
- firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta
- inserire la scheda in una busta e inviarla seguendo le istruzioni riportate a pag. 11.

scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la propria imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è pari a L. .000 e che diminuita delle ritenute subite non supera L. 20.000. FIRMA

(*) IL CONTRIBUENTE, A SCELTA, PUO INVIARE ENTRAMBE LE SCHEDE NELLA STESSA BUSTA, O L'UNA O L'ALTRA DI ESSE. IN OGNI CASO, LA SCELTA EFFETTUATA NON DETERMINA UN AUMENTO DELLE IMPOSTE DA PAGARE.

39

166

originale per l'ufficio delle imposte

UNICO 98 NR

Persone fisiche

Spazio riservato all'Amministrazione finanziaria

N. Protocollo

Data di presentazione

COGNOME

NOME

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE

Mod. N.

Tipo di dichiarazione — Barrare la casella in caso di: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

ALTRI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE — Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Sesso (barrare la relativa casella) M F

STATO CIVILE — Barrare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1997 — celibe/nubile 1 — coniugato/a 2 — vedovo/a 3 — separato/a 4 — divorziato/a 5 — deceduto/a 6 — data della variazione (mese, anno) 19

RESIDENZA ALL'ESTERO — Numero identificativo fiscale estero — Stato estero di residenza — Codice Stato (vedere istruzioni a pag. 33) — Stato federato, contea, distretto — Località di residenza — Indirizzo — NAZIONALITÀ (vedere istruzioni a pag. 12) 1 2

DOMICILIO FISCALE IN ITALIA (vedere istruzioni, pag. 12) — Comune — Provincia (sigla) — Cap — Frazione, via e numero civico

EREDE — Codice fiscale — Numero identificativo fiscale estero — Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F — Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Stato estero di residenza — Codice Stato — Stato federato, contea, distretto — Località di residenza — Indirizzo

Questo quadro deve essere compilato solo dagli eredi che presentano la dichiarazione dei redditi per conto delle persone decedute.
Gli eredi:
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione;
- devono sottoscrivere la dichiarazione.

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I - Lavoro dipendente e assimilati

		1	Redditi 2
RC1	Barrare la casella in caso di pensione		.000
RC2			.000
RC5	RC1 col.2+RC2 col.2: sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col.2	TOTALE	.000
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)		

Sezione II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

		1	Redditi 2
RC7	Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge		.000
RC8			.000
RC9	RC7 col.2+RC8 col.2: sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col.2	TOTALE	.000

Sezione III - Ritenute

RC10	Ritenute subite sui redditi delle Sezioni I e II (punto 9 delle certificazioni); sommare l'importo di rigo RC10 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18	.000

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato — Chiesa cattolica — Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno — Assemblee di Dio in Italia — Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi — Chiesa Evangelica Luterana in Italia — Unione Comunità Ebraiche Italiane

DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF — Dichiaro di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici. (N.B. la scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni) — FIRMA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE (obbligatoria) — Il contribuente attesta di aver compilato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano; la casella relativa al quadro RA va barrata anche se è stato compilato il solo rigo RA): RA RB RC RN RF RX — FIRMA

NR1

177

TOTALE REDDITI DEI TERRENI POSSEDUTI IN ITALIA

RA — Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1997 e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare nelle colonne di rigo RA gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A o nel rigo A9 del Mod. 740 (o nei righi 1 e 2 del Mod. 730-3) del precedente anno, rivalutati con le modalità indicate nelle istruzioni. Negli altri casi compilare il Quadro RA seguendo le relative istruzioni. Sommare gli importi del rigo RA agli altri redditi Irpef e riportare il totale nel rigo RN1 col. 2 — Totale reddito dominicale .000 — Totale reddito agrario .000

QUADRO RA
VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1997 o se nel 1997 non è stata presentata la dichiarazione o se è stata richiesta la modificazione delle comunioni tacite familiari. In tali casi indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Possesso %	Casi particolari	Quota spettante del reddito dominicale	Quota spettante del reddito agrario
RA1	.000		.000				.000	.000
RA2	.000		.000				.000	.000
RA3	.000		.000				.000	.000
RA4	.000		.000				.000	.000
RA5	.000		.000				.000	.000
RA13	Sommare gli importi di col. 7 e col. 8 dei righi da RA1 a RA5 e riportare tali importi al rigo RN1 col. 2					TOTALI	.000	.000

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI POSSEDUTI IN ITALIA

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Utilizzo	Casi particolari	Imponibile
RB1	.000			.000			.000
RB2	.000			.000			.000
RB3	.000			.000			.000
RB4	.000			.000			.000
RB5	.000			.000			.000
RB15	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da RB1 a RB5, e riportare tale importo al rigo RN1 col. 2					TOTALE IMPONIBILE	.000

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22%

RP3	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale	.000	
RP4	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo RP3	.000	
RP5	Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio	.000	
RP6	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	.000	
RP12	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	.000	
RP13	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (RP3+RP4+RP5+RP6+RP12)		.000

Sezione II
Oneri deducibili dal reddito complessivo

RP16	Contributi e erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.000	
RP17	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	.000	
RP20	Altri oneri deducibili	.000	
RP21	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (RP16+RP17+RP20)		.000

Sezione III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a seguito del sisma in Emilia Romagna e Calabria per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41%

		Codice fiscale dell'eventuale comproprietario	Numero rate	Importo	
RP22	Per il 1996			.000	
RP23	Per il 1997			.000	
RP24	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (RP22 + RP23)				.000

QUADRO RN
CALCOLO DELL'IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi Irpef)		.000
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP21)	.000	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
RN5	IMPOSTA LORDA		.000
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	.000	
RN11	Detrazioni per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro RP (22% dell'importo di rigo RP13)	.000	
RN12	Detrazioni per le spese di cui alla Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP24)	.000	
RN13	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN9 + RN11 + RN12)		.000
RN14	IMPOSTA NETTA (RN5 – RN13; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
RN17	Credito di imposta per i registratori di cassa		.000
RN18	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite)		.000
RN20	DIFFERENZA (RN14 – RN17 – RN18; se tale importo è negativo vedere istruzioni)		.000
RN22	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)		.000

		Data	Codice	Importo
RN23	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000
RN24	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000

RN25	IMPOSTA A DEBITO (RN20 – RN22 – RN23 – RN24)	.000
RN26	IMPOSTA A CREDITO (RN22 + RN23 + RN24 – RN20)	.000

QUADRO RX
INDICAZIONE DEI DATI DEL VERSAMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO IRPEF

		N. rate	Data	Codice	Importo
RX1	DATI DEL VERSAMENTO				.000

		IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE PER IL SUCCESSIVO PERIODO D'IMPOSTA
RX2	IRPEF	.000	.000

Spazio riservato all'Amministrazione italiana

Dichiarazione non compilata — Dichiarazione non firmata — Dichiarazione incompleta

NR2

166

copia ad uso del contribuente

UNICO 98 NR
Persone fisiche

Spazio riservato all'Amministrazione finanziaria
N. Protocollo
Data di presentazione

COGNOME NOME

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1997

CODICE FISCALE Mod. N.

Tipo di dichiarazione Barrare la casella in caso di: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

ALTRI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Sesso (barrare la relativa casella) M F

STATO CIVILE Barrare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1997: celibe/nubile 1 | coniugato/a 2 | vedovo/a 3 | separato/a 4 | divorziato/a 5 | deceduto/a 6 | data della variazione (mese, anno) 19

RESIDENZA ALL'ESTERO Numero identificativo fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice Stato (vedere istruzioni a pag. 33) | Stato federato, contea, distretto | Località di residenza | Indirizzo | NAZIONALITÀ (vedere istruzioni a pag. 12) 1 2

DOMICILIO FISCALE IN ITALIA (vedere istruzioni, pag. 12) Comune | Provincia (sigla) | Cap | Frazione, via e numero civico

EREDE

Questo quadro deve essere compilato solo dagli eredi che presentano la dichiarazione dei redditi per conto delle persone decedute.
Gli eredi:
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione;
- devono sottoscrivere la dichiarazione.

Codice fiscale | Numero identificativo fiscale estero | Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F | Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Stato estero di residenza | Codice Stato | Stato federato, contea, distretto | Località di residenza | Indirizzo

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I - Lavoro dipendente e assimilati

RC1	Barrare la casella in caso di pensione — Redditi	.000
RC2		.000
RC5	RC1 col.2+RC2 col.2; sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col.2 — TOTALE	.000
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)	

Sezione II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

RC7	Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge — Redditi	.000
RC8		.000
RC9	RC7 col.2+RC8 col.2; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col.2 — TOTALE	.000

Sezione III - Ritenute

RC10	Ritenute subite sui redditi delle Sezioni I e II (punto 9 delle certificazioni); sommare l'importo di rigo RC10 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN18	.000

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato | Chiesa cattolica | Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno | Assemblee di Dio in Italia | Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi | Chiesa Evangelica Luterana in Italia | Unione Comunità Ebraiche Italiane

DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF Dichiaro di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici. (N.B. la scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni) FIRMA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE (obbligatoria) Il contribuente attesta di aver compilato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano; la casella relativa al quadro RA va barrata anche se è stato compilato il solo rigo RA): RA RB RC RN RP RX FIRMA

NR1

177

TOTALE REDDITI DEI TERRENI POSSEDUTI IN ITALIA

		Totale reddito dominicale	Totale reddito agrario
RA	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1997 e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare nelle colonne di rigo RA gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A o nel rigo A9 del Mod. 740 (o nei righi 1 e 2 del Mod. 730-3) del precedente anno, rivalutati con le modalità indicate nelle istruzioni. Negli altri casi compilare il Quadro RA seguendo le relative istruzioni. Sommare gli importi del rigo RA agli altri redditi Irpef e riportare il totale nel rigo RN1 col. 2	1 .000	2 .000

QUADRO RA
VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1997 o se nel 1997 non è stata presentata la dichiarazione o se è stata richiesta la modificazione delle comunioni tacite familiari. In tali casi indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Possesso %	Casi particolari	Quota spettante del reddito dominicale	Quota spettante del reddito agrario
RA1	1 .000	2	3 .000	4	5	6	7 .000	8 .000
RA2	.000		.000				.000	.000
RA3	.000		.000				.000	.000
RA4	.000		.000				.000	.000
RA5	.000		.000				.000	.000
RA13	Sommare gli importi di col. 7 e col. 8 dei righi da RA1 a RA5 e riportare tali importi al rigo RN1 col. 2					TOTALI	.000	.000

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI POSSEDUTI IN ITALIA

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Utilizzo	Casi particolari	Imponibile
RB1	1 .000	2	3	4 .000	5	6	7 .000
RB2	.000			.000			.000
RB3	.000			.000			.000
RB4	.000			.000			.000
RB5	.000			.000			.000
RB15	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da RB1 a RB5, e riportare tale importo al rigo RN1 col. 2				TOTALE IMPONIBILE		.000

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22%

RP3	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale	.000	
RP4	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo RP3	.000	
RP5	Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio	.000	
RP6	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	.000	
RP12	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	.000	
RP13	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (RP3+RP4+RP5+RP6+RP12)		.000

Sezione II
Oneri deducibili dal reddito complessivo

RP16	Contributi e erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.000	
RP17	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	.000	
RP20	Altri oneri deducibili	.000	
RP21	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (RP16+RP17+RP20)		.000

Sezione III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a seguito del sisma in Emilia Romagna e Calabria per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41%

		Codice fiscale dell'eventuale comproprietario	Numero rate	Importo	
RP22	Per il 1996	1	2	3 .000	
RP23	Per il 1997			.000	
RP24	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (RP22 + RP23)				.000

QUADRO RN
CALCOLO DELL'IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi Irpef)		2 .000
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP21)	.000	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
RN5	IMPOSTA LORDA		.000
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	.000	
RN11	Detrazioni per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro RP (22% dell'importo di rigo RP13)	.000	
RN12	Detrazioni per le spese di cui alla Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP24)	.000	
RN13	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN9 + RN11 + RN12)		.000
RN14	IMPOSTA NETTA (RN5 – RN13; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
RN17	Credito di imposta per i registratori di cassa		.000
RN18	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite)		.000
RN20	DIFFERENZA (RN14 – RN17 – RN18; se tale importo è negativo vedere istruzioni)		.000
RN22	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)		.000

		Data	Codice	Importo
RN23	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	1 9		.000
RN24	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	1 9		.000

RN25	IMPOSTA A DEBITO (RN20 – RN22 – RN23 – RN24)	.000
RN26	IMPOSTA A CREDITO (RN22 + RN23 + RN24 – RN20)	.000

QUADRO RX
INDICAZIONE DEI DATI DEL VERSAMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO IRPEF

		N. rate	Data	Codice	Importo
RX1	DATI DEL VERSAMENTO	1	2 1 9	3	4 .000

		IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE PER IL SUCCESSIVO PERIODO D'IMPOSTA
RX2	IRPEF	1 .000	2 .000

Spazio riservato all'Amministrazione italiana

Dichiarazione non compilata — Dichiarazione non firmata — Dichiarazione incompleta

NR2

DICHIARANTE | | | | | | | | | | | | | | | | |

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

MINISTERO DELLE FINANZE
00100 ROMA
ITALIA

MINISTERO DELLE FINANZE

**Modello semplificato
di dichiarazione dei redditi
per non residenti**

barrare la casella se viene
presentato il modello in formato PC ☐

AVVERTENZA:
LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA E PRIVA DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

ALLEGATO 2

SPECIFICHE TECNICHE
PER LA STAMPA DEI MODELLI UNICONRPC

Premessa

I contribuenti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo del modello tradizionale, un modello «sintetico» denominato UNICONRPC.

Il modello UNICONRPC stampato su fogli bianchi, contiene i dati anagrafici e contabili del contribuente, i dati di calcolo delle imposte, la firma della dichiarazione.

Per la compilazione del modello UNICONRPC valgono le indicazioni contenute nelle istruzioni per la compilazione del modello tradizionale.

A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel modello UNICONRPC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello tradizionale.

Formato dei modelli

I modelli devono essere stampati su fogli singoli mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampante che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei dati nel tempo.

I fogli, di formato A4, devono avere le seguenti dimensioni :

larghezza : cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

E' autorizzata la stampa meccanografica su moduli a striscia continua mediante l'utilizzo delle medesime stampanti sopra indicate. I fogli devono essere resi separabili mediante perforazione lungo i lembi di separazione; sulle bande laterali di trascinamento deve essere stampata l'avvertenza «ATTENZIONE : separare i

fogli all'atto della presentazione del modello e privarli delle bande laterali di trascinamento». I singoli fogli, privati delle bande laterali di trascinamento, devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza : cm 21,0;
altezza : 11 e 4/6 pollici

E' autorizzata la stampa meccanografica delle buste da utilizzare per la presentazione dei modelli. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

Le buste, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, devono avere le seguenti dimensioni :
larghezza : minima cm 30,2 - massima cm 32,5
altezza : minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Colori e modalità di stampa

I modelli devono essere stampati su fogli bianchi utilizzando il solo colore nero; la stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli lasciando in bianco il relativo retro. I contenuti grafici delle buste devono essere di colore nero.

I modelli non devono presentare retinature, macchie, timbrature o segnature, ad esclusione dei dati e delle firme specificatamente previsti negli appositi spazi, né altri segni prestampati ad esclusione di eventuali caratteri di allineamento della stampa da prevedere nella prima riga del modello destinata alle informazioni-utente o di diciture da prevedere nell'ultima riga destinata alle generalità di chi predispone il prodotto informatico di stampa.

I dati devono essere stampati utilizzando il tipo carattere «COURIER» o, in assenza di esso, un altro carattere a passo fisso, con densità orizzontale di 10 caratteri per pollice e densità verticale di 6 righe per pollice. I caratteri devono essere stampati in maiuscolo, non devono essere in grassetto né in corsivo e non devono presentare sottolineature.

La qualità di stampa deve garantire la completa leggibilità dei dati nel tempo, anche attraverso sistemi di lettura ottica automatica.

I dati da stampare devono essere ricompresi in un'area di 63 sesti di pollice di altezza e di 75 decimi di pollice in larghezza. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Struttura dei modelli

Il modello UNICONRPC è costituito da :

- **un foglio base** (sempre presente), da utilizzare per indicare tutti i dati contenuti nel frontespizio, i dati riportati nel prospetto per l'indicazione dei dati del versamento e per l'utilizzo dei crediti delle imposte e del contributo ed il visto di conformità ;
- **uno o più fogli aggiuntivi**, da utilizzare per indicare i dati alla dichiarazione dei redditi.

Il foglio base può essere schematicamente suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **sezione identificativa** contenente:
  - l'indicazione del tipo di dichiarazione e del periodo di imposta di riferimento;
  - il numero della pagina del modello;
  - i codici e i caratteri di controllo necessari alle successive operazioni di acquisizione dei dati;
- **sezione anagrafica** contenente :
  - il codice fiscale del contribuente;
  - i dati anagrafici del contribuente;
  - i dati relativi alla residenza all'estero e al domicilio fiscale in Italia del contribuente;
  - dati del dichiarante se diverso dal contribuente;
- **sezione contabile** contenente i soli dati compilati del prospetto per l'indicazione del versamento e dell'utilizzo dei crediti delle imposte.
- **sezione riassuntiva** contenente:
  - l'indicazione dei quadri compilati;
  - la firma del dichiarante.

Il foglio aggiuntivo può essere suddiviso schematicamente in tre sezioni :

- **sezione identificativa** contenente:
  - l'indicazione del tipo di dichiarazione e del periodo di imposta di riferimento;
  - il numero progressivo del modulo;
  - i codici e i caratteri di controllo necessari alle successive operazioni di acquisizione dei dati;
- **sezione anagrafica** contenente :
  - il codice fiscale del contribuente;
- **sezione contabile** contenente i soli dati impostati dei vari moduli. La sezione è suddivisa in tre colonne, nelle quali i dati vengono esposti per tipo di quadro compilato; i dati del quadro vengono preceduti da un rigo descrittivo dello stesso e vengono identificati attraverso il codice quadro-riga-colonna-modulo rilevabile dal modello tradizionale. I dati devono essere stampati partendo dalla colonna di sinistra e, solo a completamento delle righe di quest'ultima, proseguendo nella colonna centrale e successivamente in quella di destra.

Le modalità di esposizione dei dati nei singoli fogli e nelle singole sezioni del modello vengono descritte analiticamente nel successivo paragrafo relativo alle specifiche di stampa.

Specifiche di stampa

I dati da stampare nel modello UNICONRPC devono avere lo stesso formato di quelli previsti nel modello tradizionale. Devono essere inoltre rispettate le seguenti regole generali:

- i dati alfanumerici devono essere stampati senza gli spazi di fine campo;
- gli importi devono essere stampati senza gli zeri non significativi, punti o caratteri di separazione delle cifre e devono essere espressi in migliaia di lire;
- gli importi negativi devono essere stampati con il segno "-" nella posizione immediatamente precedente quella occupata dalla prima cifra di sinistra dell'importo stesso, ad eccezione di quelli per i quali il segno "-" risulta essere esposto in un apposito campo;
- le date devono essere stampate senza caratteri di separazione, specificando sempre tutti i caratteri richiesti (ad es. la data 1° gennaio 1997 deve essere stampata nel formato «010197»);

- i dati devono essere stampati rispettando l'allineamento indicato nell'apposita colonna delle «Specifiche di Codifica», cioè a destra se nella colonna è riportato «NU» e a sinistra se è riportato «AN»;
- i dati da stampare su foglio aggiuntivo devono essere esposti ripetendo sulla prima riga della Sezione contabile la descrizione del quadro cui si riferiscono;
- i codici identificativi dei dati hanno il formato seguente: QQRRCCMM dove QQ indica il quadro, RR il rigo, CC la colonna e MM il numero del modulo riportato nel modello in chiaro;
- all'interno dei moduli i dati devono essere stampati secondo l'ordine previsto nelle «Specifiche di Codifica».

Di seguito sono riportate le «Specifiche generali di stampa» dei fogli di cui è composto il modello UNICONRPC e le «Specifiche di Codifica» dei dati da stampare nella Sezione contabile dei singoli fogli.

Specifiche generali di stampa

Descrizione del Foglio Base			
			1.Descrizione della Sezione identificativa
RIGO	**DA POS**	**A POS.**	**VALORE**
1	1	1	Impostato a spazi
1	2	56	Riga-utente in formato libero
1	57	75	Impostato a spazi
2	1	35	"MODELLO UNICONRPC 98 PER. IMP. 1997"
2	36	39	Impostato a spazi
2	40	41	"01"
2	42	57	Impostato a spazi
2	58	60	"199" (codice di ridondanza del Foglio Base del mod.UNICONRPC)
2	61	66	Impostato a spazi
2	67	71	"10011" (Codice OCR del Foglio Base del mod.UNICONRPC)
2	72	74	Impostato a spazi
2	75	75	Marca di sincronizzazione (carattere "X")
3	1	75	Impostato a spazi
4	1	15	"CODICE FISCALE:"
4	16	16	Impostato a spazi
4	17	32	Codice fiscale del contribuente
4	33	35	Impostato a spazi
4	36	52	"DICH. INTEGRATIVA" (impostato solo se si tratta di dichiarazione integrativa)
4	53	75	Impostato a spazi
5	1	75	Impostato a spazi
6	1	75	Impostato a spazi
7	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
8	1	12	"DICHIARANTE:"
8	13	13	Impostato a spazi
8	14	71	Cognome e nome (separati dal carattere "<") del dichiarante
8	72	73	Impostato a spazi
8	74	74	Sesso del dichiarante
8	75	75	Impostato a spazi
9	1	3	"NAT"
9	4	4	Impostare "A" oppure "O", in base al sesso del dichiarante
9	5	5	Impostato a spazi
9	6	8	"IL:"
9	9	9	Impostato a spazi
9	10	15	Data di nascita del dichiarante (nel formato GGMMAA)
9	16	20	Impostato a spazi
9	21	22	"A:"
9	23	23	Impostato a spazi

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS	A POS.	VALORE
9	24	71	Comune di nascita del dichiarante
9	72	73	Impostato a spazi
9	74	75	Provincia di nascita del dichiarante
10	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
11	1	13	"STATO CIVILE:"
11	14	14	Impostato a spazi
11	15	15	"1"
11	16	16	Impostare a "X" per casella "1" barrata, altrimenti impostare a spazio
11	17	19	Impostato a spazi
11	20	20	"2"
11	21	21	Impostare a "X" per casella "2" barrata, altrimenti impostare a spazio
11	22	24	Impostato a spazi
11	25	25	"3"
11	26	26	Impostare a "X" per casella "3" barrata, altrimenti impostare a spazio
11	27	29	Impostato a spazi
11	30	30	"4"
11	31	31	Impostare a "X" per casella "4" barrata, altrimenti impostare a spazio
11	32	34	Impostato a spazi
11	35	35	"5"
11	36	36	Impostare a "X" per casella "5" barrata, altrimenti impostare a spazio
11	37	39	Impostato a spazi
11	40	40	"6"
11	41	41	Impostare a "X" per casella "6" barrata, altrimenti impostare a spazio
11	42	44	Impostato a spazi
11	45	45	"7"
11	46	46	Impostare a "X" per casella "7" barrata, altrimenti impostare a spazio
11	47	49	Impostato a spazi
11	50	50	"8"
11	51	51	Impostare a "X" per casella "8" barrata, altrimenti impostare a spazio
11	52	54	Impostato a spazi
11	55	69	"DATA VARIAZIONE"
11	70	70	Impostato a spazi
11	71	72	Mese della data di variazione
11	73	73	"-"
11	74	75	Anno della data di variazione
12	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
13	1	22	"RESIDENTI ALL'ESTERO -"
13	23	25	Impostato a spazi
13	26	47	"NUMERO IDENTIFICATIVO:"
13	48	48	Impostato a spazi
13	49	75	Numero identificativo fiscale estero
14	1	26	"STATO ESTERO DI RESIDENZA:"
14	27	27	Impostato a spazi
14	28	69	Stato estero di residenza
14	70	70	Impostato a spazi
14	71	71	"-"

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS	A POS.	VALORE
14	72	72	Impostato a spazi
14	73	75	Codice stato estero
15	1	10	"RESIDENZA:"
15	11	11	Impostato a spazi
15	12	35	Località di residenza estera
15	36	39	Impostato a spazi
15	40	75	Stato federato, contea, distretto
16	1	10	"INDIRIZZO:"
16	11	11	Impostato a spazi
16	12	57	Indirizzo della residenza estera
16	58	60	Impostato a spazi
16	61	70	"NAZ.ESTERA"
16	71	71	Impostato a spazi
16	72	72	*Casella nazionalità estera* 1 (*impostare* "X" *in caso di casella barrata,* altrimenti impostare a spazio)
16	73	74	Impostato a spazi
16	75	75	Casella nazionalità estera 2 (impostare "X" in caso di casella barrata, altrimenti impostare a spazio)
17	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
18	1	21	"DOM. FISC. IN ITALIA:"
18	22	22	Impostato a spazi
18	23	65	Comune del domicilio fiscale in Italia del dichiarante
18	66	67	Impostato a spazi
18	68	69	Provincia del domicilio fiscale in Italia del dichiarante
18	70	70	Impostato a spazi
18	71	75	C.a.p. del domicilio fiscale in Italia del dichiarante
19	1	10	"INDIRIZZO:"
19	11	11	Impostato a spazi
19	12	75	Indirizzo del domicilio fiscale in Italia del dichiarante
20	1	75	Impostato a spazi
21	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
22	1	7	"EREDE -"
22	8	8	Impostato a spazi
22	9	24	Codice fiscale dell'erede
22	25	25	"-"
22	26	47	"NUMERO IDENTIFICATIVO:"
22	48	48	Impostato a spazi
22	49	75	Numero identificativo fiscale estero
23	1	71	Cognome e nome (separati dal carattere "<") dell'erede
23	72	73	Impostato a spazi
23	74	74	Sesso dell'erede
23	75	75	Impostato a spazi

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS	A POS.	VALORE
24	1	3	"NAT"
24	4	4	Impostare "A" oppure "O", in base al sesso dell'erede
24	5	5	Impostato a spazi
24	6	8	"IL:"
24	9	9	Impostato a spazi
24	10	15	Data di nascita dell'erede (nel formato GGMMAA)
24	16	20	Impostato a spazi
24	21	22	"A:"
24	23	23	Impostato a spazi
24	24	71	Comune di nascita dell'erede
24	72	73	Impostato a spazi
24	74	75	Provincia di nascita dell'erede
25	1	26	"STATO ESTERO DI RESIDENZA:"
25	27	27	Impostato a spazi
25	28	69	Stato estero di residenza dell'erede
25	70	70	Impostato a spazi
25	71	71	"-"
25	72	72	Impostato a spazi
25	73	75	Codice stato estero di residenza dell'erede
26	1	10	"RESIDENZA:"
26	11	11	Impostato a spazi
26	12	35	Stato federato, contea, distretto
26	36	39	Impostato a spazi
26	40	75	Località di residenza
27	1	10	"INDIRIZZO:"
27	11	11	Impostato a spazi
27	12	75	Indirizzo della residenza estera dell'erede
28	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
29	1	9	Impostato a spazi
29	10	66	"SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF"
29	67	75	Impostato a spazi
30	1	6	Impostato a spazi
30	7	11	"STATO"
30	12	20	Impostato a spazi
30	21	36	"CHIESA CATTOLICA"
30	37	39	Impostato a spazi
30	40	55	"AVVENT. 7 GIORNO"
30	56	58	Impostato a spazi
30	59	74	"ASSEMBLEE DI DIO"
30	75	75	Impostato a spazi
31	1	75	Impostato a spazi
32	1	1	"!"

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS	A POS.	VALORE
32	2	16	Spazio per la firma (carattere "_")
32	17	17	"!"
32	18	19	Impostato a spazi
32	20	20	"!"
32	21	35	Spazio per la firma (carattere "_")
32	36	36	"!"
32	37	38	Impostato a spazi
32	39	39	"!"
32	40	54	Spazio per la firma (carattere "_")
32	55	55	"!"
32	56	57	Impostato a spazi
32	58	58	"!"
32	59	73	Spazio per la firma (carattere "_")
32	74	74	"!"
32	75	75	Impostato a spazi
33	1	75	Impostato a spazi
34	1	1	Impostato a spazi
34	2	17	"METOD. E VALDESI"
34	18	20	Impostato a spazi
34	21	35	"EVANG. LUTERANA"
34	36	39	Impostato a spazi
34	40	54	"COMUN. EBRAICHE"
34	55	75	Impostato a spazi
35	1	75	Impostato a spazi
36	1	1	"!"
36	2	16	Spazio per la firma (carattere "_")
36	17	17	"!"
36	18	19	Impostato a spazi
36	20	20	"!"
36	21	35	Spazio per la firma (carattere "_")
36	36	36	"!"
36	37	38	Impostato a spazi
36	39	39	"!"
36	40	54	Spazio per la firma (carattere "_")
36	55	55	"!"
36	56	75	Impostato a spazi
37	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
38	1	1	Impostato a spazi
38	2	46	"DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF"
38	47	75	Impostato a spazi
39	1	57	Impostato a spazi
39	58	58	"!"
39	59	73	Spazio per la firma (carattere "_")

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS	A POS.	VALORE
39	74	74	"!"
39	75	75	Impostato a spazi
40	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
41	1	75	Impostato a spazi
42	1	17	"QUADRI COMPILATI:"
42	18	18	Impostato a spazi
42	19	75	Identificativi dei quadri compilati dal contribuente (lasciare uno spazio dopo ciascun identificativo di quadro; Es: "RA RB RC")
43	1	75	Impostato a spazi
44	1	75	Impostato a spazi
45	1	23	Impostato a spazi
45	24	29	"N.RATE"
45	30	35	Impostato a spazi
45	36	39	"DATA"
45	40	49	Impostato a spazi
45	50	55	"CODICE"
45	56	65	Impostato a spazi
45	66	72	"IMPORTO"
45	73	75	Impostato a spazi
46	1	75	Impostato a spazi
47	1	21	"DATI VERSAMENTO (RX1)"
47	22	23	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Numero rate" (da col. 24 a col. 29), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
47	24	27	Impostato a spazi
47	28	29	Numero delle rate
			OPPURE
47	24	24	"!"
47	25	28	"____"
47	29	29	"!"
47	30	31	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Data del versamento" (da col. 32 a col. 43), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
47	32	37	Impostato a spazi
47	38	43	Data del versamento
			OPPURE
47	32	32	"!"
47	33	42	"__________"

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS	A POS.	VALORE
47	43	43	"!"
47	44	45	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Codice del versamento" (da col. 46 a col. 59), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
47	46	48	Impostato a spazi
47	49	59	Codice ABI e codice CAB separati dal carattere "-" (stampare in ogni caso tutti gli 11 caratteri previsti)
			OPPURE
47	46	46	"!"
47	47	58	"____________"
47	59	59	"!"
47	60	61	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Importo del versamento" (da col. 62 a col. 75), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
47	62	64	Impostato a spazi
47	65	75	Importo del versamento
			OPPURE
47	62	62	"!"
47	63	74	"___________"
47	75	75	"!"
48	1	75	Impostato a spazi
49	1	48	Impostato a spazi
49	49	56	"RIMBORSO"
49	57	65	Impostato a spazi
49	66	72	"CREDITO"
49	73	75	Impostato a spazi
50	1	75	Impostato a spazi
51	1	32	"UTILIZZO DEL CREDITO IRPEF (RX2)"
51	33	45	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Rimborso" (da col. 46 a col. 59), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
51	46	48	Impostato a spazi
51	49	59	Importo di cui si chiede il rimborso
			OPPURE
51	46	46	"!"
51	47	58	"____________"
51	59	59	"!"
51	60	61	Impostato a spazi

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS	A POS.	VALORE
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Credito" (da col. 62 a col. 75), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
51	62	64	Impostato a spazi
51	65	75	Importo del credito da portare in diminuzione per il successivo periodo di imposta
			OPPURE
51	62	62	"!"
51	63	74	"__________"
51	75	75	"!"
52	1	75	Impostato a spazi
53	1	75	Impostato a spazi
54	1	75	Impostato a spazi
55	1	75	Impostato a spazi
56	1	75	Impostato a spazi
57	1	75	Impostato a spazi
58	1	11	Impostato a spazi
58	12	28	"FIRMA DICHIARANTE"
58	29	75	Impostato a spazi
59	1	75	Impostato a spazi
60	1	9	Impostato a spazi
60	10	10	"!"
60	11	30	Spazio per la firma del Dichiarante (caratt. "_")
60	31	31	"!"
60	32	75	Impostato a spazi
61	1	75	Impostato a spazi
62	1	75	Impostato a spazi
63	1	9	Impostato a spazi
63	10	54	Spazio per gli estremi del soggetto che predispone il prodotto informatico per la stampa del modello UNICONRPC
63	55	67	Impostato a spazi
63	68	68	Spazio per la marca di "fine dichiarazione" (impostato "X" solo se la presente è l'ultima pagina del modello UNICONRPC)
63	69	70	Impostato a spazi
63	71	72	"N1" (Codice di documento del Foglio Base del modello UNICONRPC)
63	73	74	Impostato a spazi
63	75	75	Marca di allineamento (carattere "X")

Specifiche generali di stampa

Descrizione del Modulo UNICONR			
			1. Descrizione della Sezione Identificativa
RIGO	**DA POS**	**A POS.**	**VALORE**
1	1	1	Impostato a spazi
1	2	56	Spazio per le informazioni utente
1	57	75	Impostati a spazi
2	1	35	"MODELLO UNICONRPC 98 PER. IMP. 1997"
2	36	39	Impostato a spazi
2	40	41	Numero progressivo di pagina del modello
2	42	57	Impostato a spazi
2	58	60	"200" (codice di ridondanza della pagina aggiuntiva del modello UNICONRPC)
2	61	66	Impostato a spazi
2	67	71	"10100" (codice OCR del foglio aggiuntivo del modello UNICONRPC)
2	72	74	Impostato a spazi
2	75	75	Marca di sincronizzazione (carattere "X")
3	1	75	Impostato a spazi
			2. Descrizione della Sezione Anagrafica
4	1	15	"CODICE FISCALE:"
4	16	16	Impostato a spazi
4	17	32	Codice fiscale del contribuente
4	33	75	Impostato a spazi
5	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
			3. Descrizione della Sezione Contabile
			3a. Testata di quadro
6	1	75	Impostato a spazi
da 7 a 55	1	1	Impostato a spazi
da 7 a 55	2 27 52	3 28 53	Codice identificativo del quadro (vedi SPECIFICHE DI CODIFICA)
da 7 a 55	4 29 54	5 30 55	Impostato a spazi
da 7 a 55	6 31 56	21 46 71	Dizione relativa al quadro (vedi SPECIFICHE DI CODIFICA)
da 7 a 55	22 47 72	25 50 75	Impostato a spazi

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS	A POS.	VALORE
da 7 a 55	26 51	26 51	Carattere verticale (" ") di separazione delle colonne
			3b. Righe dettaglio (codice rigo-colonna, valore)
da 7 a 55	1	1	Impostato a spazi
da 7 a 55	2 27 52	3 28 53	Codice identificativo del quadro (vedi SPECIFICHE DI CODIFICA)
da 7 a 55	4 29 54	5 30 55	Progressivo di rigo del quadro (vedi SPECIFICHE DI CODIFICA)
da 7 a 55	6 31 56	7 32 57	Progressivo di colonna del quadro (vedi SPECIFICHE DI CODIFICA)
da 7 a 55	8 33 58	9 34 59	Numero progressivo del modulo (vedi SPECIFICHE TECNICHE)
da 7 a 55	10 35 60	25 50 75	Campo destinato ai valori alfanumerici esposti nei quadri di UNICONRPC
da 7 a 55	26 51	26 51	Carattere verticale (" ") di separazione delle colonne
			3c. Righe dettaglio (descrizione di continuazione del campo)
da 7 a 55	1	1	Impostato a spazi
da 7 a 55	2 27 52	3 28 53	Codice identificativo del quadro (vedi SPECIFICHE DI CODIFICA)
da 7 a 55	4 29 54	5 30 55	Progressivo di rigo del quadro (vedi SPECIFICHE DI CODIFICA)
da 7 a 55	6 31 56	7 32 57	Progressivo di colonna del quadro (vedi SPECIFICHE DI CODIFICA)
da 7 a 55	8 33 58	9 34 59	Numero progressivo del modulo (vedi SPECIFICHE TECNICHE)
da 7 a 55	10 35 60	10 35 60	Carattere "+" che indica la continuazione del campo sul rigo successivo
da 7 a 55	11 36 61	25 50 75	Spazio destinato alla continuazione della descrizione dei valori alfanumerici esposti nei quadri di UNICONRPC
da 7 a 55	26 51	26 51	Carattere verticale (" ") di separazione delle colonne

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS	A POS.	VALORE
			4. Descrizione della Sezione Riassuntiva
56	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
57	1	75	Impostato a spazi
58	1	75	Impostato a spazi
59	1	75	Impostato a spazi
60	1	75	Impostato a spazi
61	1	75	Impostato a spazi
62	1	75	Impostato a spazi
63	1	75	Impostato a spazi
63	76	54	Spazio per gli estremi del soggetto che predispone il prodotto informatico per la stampa del modello UNICONRPC
63	55	67	Impostato a spazi
63	68	68	Spazio per la marca di "fine modulo" (impostare "X" solo se la presente è l'ultima pagina del modello UNICONRPC)
61	69	70	Impostato a spazi
63	71	72	"N2" (Codice di documento del foglio aggiuntivo del modello UNICONRPC)
63	73	74	Impostato a spazi
63	75	75	Marca di allineamento (carattere "X")

Specifiche di codifica

Dati da stampare utilizzando il modello UNICONRPC				Riferimenti al modello tradizionale	
Codice identificativo del quadro	Dizione Quadro	Codice quadro rigo colonna	Allin.	Rigo, colonna	Denominazione del campo
01	QUADRO RA				
		RA0001	NU	rigo RA, col.1	Totale reddito dominicale
		RA0002	NU	rigo RA, col.2	Totale reddito agrario
		RA0101	NU	rigo RA1, col.1	Reddito dominicale
		RA0102	NU	rigo RA1, col.2	Titolo
		RA0103	NU	rigo RA1, col.3	Reddito agrario
		RA0104	NU	rigo RA1, col.4	Giorni di possesso
		RA0105	AN	rigo RA1, col.5	Percentuale di possesso (nel formato 999,99)
		RA0106	NU	rigo RA1, col.6	Casi particolari
		RA0107	NU	rigo RA1, col.7	Quota spettante del reddito dominicale
		RA0108	NU	rigo RA1, col.8	Quota spettante del reddito agrario
		RA0201	NU	rigo RA2, col.1	Reddito dominicale
		RA0202	NU	rigo RA2, col.2	Titolo
		RA0203	NU	rigo RA2, col.3	Reddito agrario
		RA0204	NU	rigo RA2, col.4	Giorni di possesso
		RA0205	AN	rigo RA2, col.5	Percentuale di possesso (nel formato 999,99)
		RA0206	NU	rigo RA2, col.6	Casi particolari
		RA0207	NU	rigo RA2, col.7	Quota spettante del reddito dominicale
		RA0208	NU	rigo RA2, col.8	Quota spettante del reddito agrario
		RA0301	NU	rigo RA3, col.1	Reddito dominicale
		RA0302	NU	rigo RA3, col.2	Titolo
		RA0303	NU	rigo RA3, col.3	Reddito agrario
		RA0304	NU	rigo RA3, col.4	Giorni di possesso
		RA0305	AN	rigo RA3, col.5	Percentuale di possesso (nel formato 999,99)
		RA0306	NU	rigo RA3, col.6	Casi particolari
		RA0307	NU	rigo RA3, col.7	Quota spettante del reddito dominicale
		RA0308	NU	rigo RA3, col.8	Quota spettante del reddito agrario
		RA0401	NU	rigo RA4, col.1	Reddito dominicale
		RA0402	NU	rigo RA4, col.2	Titolo
		RA0403	NU	rigo RA4, col.3	Reddito agrario
		RA0404	NU	rigo RA4, col.4	Giorni di possesso
		RA0405	AN	rigo RA4, col.5	Percentuale di possesso (nel formato 999,99)
		RA0406	NU	rigo RA4, col.6	Casi particolari
		RA0407	NU	rigo RA4, col.7	Quota spettante del reddito dominicale
		RA0408	NU	rigo RA4, col.8	Quota spettante del reddito agrario
		RA0501	NU	rigo RA5, col.1	Reddito dominicale
		RA0502	NU	rigo RA5, col.2	Titolo
		RA0503	NU	rigo RA5, col.3	Reddito agrario
		RA0504	NU	rigo RA5, col.4	Giorni di possesso
		RA0505	AN	rigo RA5, col.5	Percentuale di possesso (nel formato 999,99)

Specifiche di codifica

Dati da stampare utilizzando il modello UNICONRPC				Riferimenti al modello tradizionale	
Codice identificativo del quadro	**Dizione Quadro**	**Codice quadro rigo colonna**	**Allin.**	**Rigo, colonna**	**Denominazione del campo**
		RA0506	NU	rigo RA5, col.6	Casi particolari
		RA0507	NU	rigo RA5, col.7	Quota spettante del reddito dominicale
		RA0508	NU	rigo RA5, col.8	Quota spettante del reddito agrario
		RA1307	NU	rigo RA13, col.7	Totale quote spettanti - dominicale
		RA1308	NU	rigo RA13, col.8	Totale quote spettanti - agrario
02	QUADRO RB				
		RB0101	NU	rigo RB1, col.1	Rendita catastale rivalutata del 5%
		RB0102	NU	rigo RB1, col.2	Giorni di possesso
		RB0103	AN	rigo RB1, col.3	Percentuale di possesso (nel formato 999,99)
		RB0104	NU	rigo RB1, col.4	Canone di locazione
		RB0105	NU	rigo RB1, col.5	Utilizzo
		RB0106	NU	rigo RB1, col.6	Casi particolari
		RB0107	NU	rigo RB1, col.7	Imponibile
		RB0201	NU	rigo RB2, col.1	Rendita catastale rivalutata del 5%
		RB0202	NU	rigo RB2, col.2	Giorni di possesso
		RB0203	AN	rigo RB2, col.3	Percentuale di possesso (nel formato 999,99)
		RB0204	NU	rigo RB2, col.4	Canone di locazione
		RB0205	NU	rigo RB2, col.5	Utilizzo
		RB0206	NU	rigo RB2, col.6	Casi particolari
		RB0207	NU	rigo RB2, col.7	Imponibile
		RB0301	NU	rigo RB3, col.1	Rendita catastale rivalutata del 5%
		RB0302	NU	rigo RB3, col.2	Giorni di possesso
		RB0303	AN	rigo RB3, col.3	Percentuale di possesso (nel formato 999,99)
		RB0304	NU	rigo RB3, col.4	Canone di locazione
		RB0305	NU	rigo RB3, col.5	Utilizzo
		RB0306	NU	rigo RB3, col.6	Casi particolari
		RB0307	NU	rigo RB3, col.7	Imponibile
		RB0401	NU	rigo RB4, col.1	Rendita catastale rivalutata del 5%
		RB0402	NU	rigo RB4, col.2	Giorni di possesso
		RB0403	AN	rigo RB4, col.3	Percentuale di possesso (nel formato 999,99)
		RB0404	NU	rigo RB4, col.4	Canone di locazione
		RB0405	NU	rigo RB4, col.5	Utilizzo
		RB0406	NU	rigo RB4, col.6	Casi particolari
		RB0407	NU	rigo RB4, col.7	Imponibile
		RB0501	NU	rigo RB5, col.1	Rendita catastale rivalutata del 5%
		RB0502	NU	rigo RB5, col.2	Giorni di possesso
		RB0503	AN	rigo RB5, col.3	Percentuale di possesso (nel formato 999,99)
		RB0504	NU	rigo RB5, col.4	Canone di locazione
		RB0505	NU	rigo RB5, col.5	Utilizzo
		RB0506	NU	rigo RB5, col.6	Casi particolari

Specifiche di codifica

Dati da stampare utilizzando il modello UNICONRPC				Riferimenti al modello tradizionale	
Codice identificativo del quadro	**Dizione Quadro**	**Codice quadro rigo colonna**	**Allin.**	**Rigo, colonna**	**Denominazione del campo**
		RB0507	NU	rigo RB5, col.7	Imponibile
		RB1507	NU	rigo RB15, col.7	Totale imponibile
03	QUADRO RC				
		RC0101	NU	rigo RC1, col.1	Casella pensione (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RC0102	NU	rigo RC1, col.2	Redditi di lavoro dipendente o pensione
		RC0201	NU	rigo RC2, col.1	Casella pensione (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RC0202	NU	rigo RC2, col.2	Redditi di lavoro dipendente o pensione
		RC0501	NU	rigo RC5, col.1	Somma dei redditi
		RC0601	NU	rigo RC6, col.1	Periodo di lavoro
		RC0701	NU	rigo RC7, col.1	Casella assegni periodici percepiti dal coniuge (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RC0702	NU	rigo RC7, col.2	Reddito assimilato al lavoro dipendente
		RC0801	NU	rigo RC8, col.1	Casella assegni periodici percepiti dal coniuge (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RC0802	NU	rigo RC8, col.2	Reddito assimilato al lavoro dipendente
		RC0901	NU	rigo RC9, col.1	Somma dei redditi assimilati al lavoro dipendente
		RC1001	NU	rigo RC10, col.1	Ritenute subite
04	QUADRO RN				
		RN0102	NU	rigo RN1, col.2	Reddito complessivo
		RN0301	NU	rigo RN3, col.1	Oneri deducibili
		RN0401	NU	rigo RN4, col.1	Reddito imponibile
		RN0501	NU	rigo RN5, col.1	Imposta lorda
		RN0901	NU	rigo RN9, col.1	Detrazione per lavoro dipendente
		RN1101	NU	rigo RN11, col.1	Detrazioni per gli oneri di cui alla sez. I del quadro RP (22% dell'importo di rigo RP13)
		RN1201	NU	rigo RN12, col.1	Detrazioni per le spese di cui alla sez. III del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP24)
		RN1301	NU	rigo RN13, col.1	Totale detrazioni di imposta
		RN1401	NU	rigo RN14, col.1	Imposta netta
		RN1701	NU	rigo RN17, col.1	Crediti di imposta sui dividendi e per i registratori di cassa
		RN1801	NU	rigo RN18, col.1	Ritenute totali
		RN2001	NU	rigo RN20, col.1	Differenza
		RN2201	NU	rigo RN22, col.1	Eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione
		RN2301	NU	rigo RN23, col.1	Data - prima rata di acconto versata (nel formato GGMMAA)
		RN2302	NU	rigo RN23, col.2	Codice - prima rata di acconto versata
		RN2303	NU	rigo RN23, col.3	Importo - prima rata di acconto versata
		RN2401	NU	rigo RN24, col.1	Data - seconda rata di acconto versata (nel formato GGMMAA)
		RN2402	NU	rigo RN24, col.2	Codice - seconda rata di acconto versata
		RN2403	NU	rigo RN24, col.3	Importo - seconda rata di acconto versata
		RN2501	NU	rigo RN25, col.1	Imposta a debito
		RN2601	NU	rigo RN26, col.1	Imposta a credito

Specifiche di codifica

Dati da stampare utilizzando il modello UNICONRPC				Riferimenti al modello tradizionale	
Codice identificativo del quadro	**Dizione Quadro**	**Codice quadro rigo colonna**	**Allin.**	**Rigo, colonna**	**Denominazione del campo**
05	QUADRO RP				
		RP0301	NU	rigo RP3, col.1	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale
		RP0401	NU	rigo RP4, col.1	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da rigo RP3
		RP0501	NU	rigo RP5, col.1	Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio
		RP0601	NU	rigo RP6, col.1	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari
		RP1201	NU	rigo RP12, col.1	Altri oneri per i quali spetta la detrazione
		RP1301	NU	rigo RP13, col.1	Totale oneri sul quale determinare la detrazione
		RP1601	NU	rigo RP16, col.1	*Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose*
		RP1701	NU	rigo RP17, col.1	Contributi per i paesi in via di sviluppo
		RP2001	NU	rigo RP20, col.1	Altri oneri deducibili
		RP2101	NU	rigo RP21, col.1	Totale oneri deducibili
		RP2201	AN	rigo RP22, col.1	Codice fiscale del comproprietario
		RP2202	NU	rigo RP22, col.2	Numero rate
		RP2203	NU	rigo RP22, col.3	Importo
		RP2301	AN	rigo RP23, col.1	Codice fiscale del comproprietario
		RP2302	NU	rigo RP23, col.2	Numero rate
		RP2303	NU	rigo RP23, col.3	Importo
		RP2401	NU	rigo RP24, col.1	Totale oneri sul quale determinare la detrazione

98A4339

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651415/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
· LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 2 0 0 9 8 *

L. 7.500